

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SCAFA

PROVINCIA DI PESCARA

REP. N. 486

**OGGETTO CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI CIMITERIALI, DELLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL’ AMPLIAMENTO DELL’ATTUALE CIMITERO
COMUNALE.**

L’anno **duemiladiciannove** (2019) il giorno **uno** (1) del mese di **agosto** nella residenza municipale sita in P.zza Matteotti n. 5 avanti a me, dott.ssa Marzia D’Incecco, Segretario Comunale, ivi domiciliato per la carica ed autorizzato a rogare nell’interesse del Comune di Scafa gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi del c. 4 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sono comparsi i Signori:

- L’Avv. Maurizio Giancola, nato a Scafa (PE) il 28.12.1958 CF: GNZMRZ58T28I482I, che interviene nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all'art. 107, co. 3, del D.Lgs., n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente in P.zza Matteotti 5, C.F. 81000070680 e P.IVA dell’ente, 00208610683 (in seguito "Stazione appaltante");

- L’Ing. Umberto Sammartino, nato a Livorno (LI) il 14 Maggio 1956, residente a Vastogirardi (IS), in C.da Civitella in qualità di Amministratore Unico della Società SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL C.F. e partita IVA 0533 4101218, che agisce quale operatore economico in forma singola di seguito nel presente atto, denominato

semplicemente «Concessionario»;

della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Delibera di C.C. n. 25 del 13.08.2018 si è approvata la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per gestione dei servizi cimiteriali (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), come da proposta di finanza di progetto presentata dalla ditta Sammartino Costruzioni Srl relativa alla progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento del Cimitero Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D. Lgvo n. 50 del 18/04/2016;

- che con determina n.8/CUC del 29.09.2018, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica approvando il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento della concessione di progettazione, realizzazione del nuovo ampliamento e gestione del cimitero comunale, redatto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,

- che con determinazione 1/CUC del 21.02.2019, è stata approvata, ai sensi dell'art.33 del d.lgs.vo 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come definita

dalla Commissione giudicatrice ;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

Ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti si è proceduto all'acquisizione d'ufficio dei sotto indicati certificati, in presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione Sezione AVCPASS, tutti con esito positivo: Regolarità fiscale, Registro delle imprese, Verifica nulla osta antimafia,

Visura casellario delle imprese, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; Regolarità contributiva (DURC).

- quindi con determinazione n.50/T del 14.03.2019, è stata aggiudicata definitivamente la gara alla ditta Sammartino Costruzioni Srl per le motivazioni indicate nell'atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La presente convenzione disciplina l'affidamento da parte del Comune di Scafa alla società SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL, con sede a Montefalcone nel Sannio, in persona del suo legale rappresentante Ing. Umberto Sammartino, della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione e della gestione dei loculi, cappelle, minicappelle, tombe a terra e ossari/cinerari etc. da realizzare nell'area del cimitero comunale da ampliare appositamente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico - economico richiamato in premessa approvato dall'Amministrazione Comunale di Scafa con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 09.06.2018, che ne costituisce parte integrante, anche se non materialmente allegata; la gestione dei servizi cimiteriali, la gestione delle strutture funerarie e degli spazi destinati a sepolture nel cimitero comunale.

2. L'intero ammontare della concessione è coperto da finanziamenti del concessionario che, nell'ambito degli impegni assunti con la presente convenzione, assume l'obbligo di dotare, per l'intera durata della concessione, di adeguata

copertura finanziaria tutti gli interventi necessari per la realizzazione e la gestione del progetto di cui sopra, in conformità del Piano economico finanziario presentato.

3. Il concessionario gestirà funzionalmente ed economicamente le opere realizzate per l'intera durata della concessione, in proprio o tramite l'affidamento a terzi, in conformità a detto Piano economico finanziario. L'affidamento a terzi dovrà avvenire, in caso ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti di pubblici servizi.

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 7817469B7D;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è D42H19000020002.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto sono assunte le seguenti definizioni relative ai soggetti direttamente o indirettamente citati nel medesimo:

a) Concedente: il Comune di Scafa, sia in qualità di titolare dei beni e dei servizi da affidare in concessione che in qualità di autorità amministrativa deputata al rilascio di atti di assenso, comunque denominati, di propria competenza;

b) Concessionario: l'operatore economico titolare della concessione dei servizi cimiteriali come definiti al comma 2, lettera a);

c) Gestore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal contratto, che effettua per conto del Concessionario la gestione di uno o più servizi cimiteriali;

d) Costruttore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che realizza per conto dello stesso Concessionario i lavori di cui al comma 2, lettera

e);

e) Progettista: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore

economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore

economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che effettua per conto dello stesso Concessionario la progettazione, la direzione dei

lavori e il coordinamento per la sicurezza nei cantieri, relativamente ai lavori

propedeutici e strumentali di cui alla precedente lettera d);

f) Manutentore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore

economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore

economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che effettua per conto dello stesso Concessionario le attività di manutenzione degli

spazi cimiteriali;

g) Utente: il soggetto avente causa del defunto, o che cura o che intende acquisire o

ha acquisito la sub concessione di un loculo, di una tomba, di un ossario o di

qualsiasi altro spazio cimiteriale destinato alla sepoltura, alla tumulazione o

comunque all'accoglimento delle salme o dei resti delle salme; compreso il soggetto

che usufruisce di altri servizi cimiteriali individuali (votiva, tumulazione,

inumazione, estumulazione, esumazione, trasferimento in ossari, ecc.).

h) Parti: il Concedente di cui alla lettera a) e il Concessionario di cui alla lettera b),

unitamente considerati quali sottoscrittori del presente Contratto.

2. Ai fini del presente Contratto, sono assunte le seguenti definizioni relative ai fatti,

oggetti, circostanze, condizioni, direttamente o indirettamente citati nel medesimo:

a) Servizi cimiteriali: i servizi affidati in concessione, considerati unitamente o singolarmente, a seconda delle previsioni del Contratto suddivisi in servizi, come specificato nel seguito:

b) Servizi cimiteriali unitari, in particolare:

b.1) la manutenzione straordinaria degli spazi cimiteriali relativi all'ampliamento;

c) Spazi cimiteriali: tutti gli spazi costituenti il cimitero, sia i manufatti edificati interrati e fuori terra, che le aree scoperte utilizzate o meno, comprese le pertinenze, all'interno del perimetro individuato dalle planimetrie;

d) Lavori: i lavori propedeutici e strumentali di cui all'art. 32, comma 1, lettera f), del codice dei contratti, necessari per la razionale gestione dei servizi in concessione;

e) Attività escluse: le attività riservate per legge o per regolamento agli uffici del Concedente o a terzi dallo stesso individuati, comunque estranee al Concessionario

Art. 3: Norme applicabili e documenti regolanti la concessione.

La presente convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di project financing, ed, in particolare, al D.lgs. 50/2016.

Fanno parte integrante della convenzione, anche se non materialmente allegati, ma che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare, i seguenti documenti che, in caso di divergenza o contrasto, varranno secondo il sotto menzionato ordine di prevalenza:

1) Convenzione; 2) Progetto; 3) Piano economico e finanziario.

La presente convenzione è sottoposta inoltre al rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 15.12.2005, ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 4 - Durata della concessione e ammortamento investimento.

1. La presente concessione acquista efficacia esecutiva dalla data della stipula del

contratto, ed ha durata di anni 25 (venticinque) conformemente a quanto previsto nel Piano economico finanziario del progetto, decorrenti dalla stipula del contratto.

2. La durata di cui al comma 1 è comprensiva dei seguenti termini, da computare dalla data in cui la Concessione acquista efficacia esecutiva:

a) Giorni 30 (trenta) per la progettazione definitiva dell'intervento dalla stipula del Contratto;

b) Giorni 30 (trenta) per la progettazione esecutiva dell'intervento, dall'approvazione del progetto definitivo dall'Amministrazione comunale;

3. L'ammortamento dell'investimento avverrà durante il periodo di concessione.

Art. 5 - Cauzione e polizze.

Il concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, ha prestato:

1. Cauzione definitiva pari ad € 98.160,00 (ovvero ridotta del 50%, ex art.97, co.7 dell'importo dei lavori per il possesso di attestazione ISO 9001:2008), rilasciata da Elba Assicurazioni SpA con polizza n°1563646 del 18.06.2019;

2. Cauzione a garanzia delle penali, per mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, **nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio** (ex art.183 co.13), prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, rilasciata da Elba Assicurazioni SpA con polizza n°1576910 del 24.06.2019, per l'importo di € 1.980,00;

3. Polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, per danni di esecuzione, garanzia di manutenzione, per la responsabilità civile verso terzi, (R.C.T.), specifica per l'appalto in argomento, per un massimale *non inferiore* € 2.000.000,00, prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs.

50/2016, rilasciata da Sara Assicurazione SpA con polizza n° 50 15045YT del 17.03.2016, per per l'importo di € 2.000.000,00;

4. Polizza assicurativa contro tutti i rischi del costruttore nel corso dell'esecuzione dell'opera (C.A.R.), specifica per l'appalto aggiudicato, per un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00, prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 co.7 del d.lgs. 50/2016, rilasciata da Sara Assicurazione Spa Agenzia Campobasso Centro con polizza n.31492KU, per l'importo di € 3.000.000,00;

5. Polizza assicurativa generale del Progettista incaricato per l'attività di progettazione rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A., con polizza n°A119C332754-LB del 18.12.2018 e quietanzata pagamento premio del 07.03.2019.

Art. 6 - Valore del contratto

1. Ai sensi degli artt. 103 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore del contratto è stimato tenendo conto del presunto fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi, ed ammonta ad € 1.963.200.00, compresi i costi per la sicurezza, oltre IVA, come computato nel P.E.F. (Piano economico e finanziario) di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco di durata della concessione, di cui all'art. 143, comma 7, del Codice dei contratti, richiamato espressamente dall'art. 30, comma 7, dello stesso codice.

Art. 7 - Avvio delle prestazioni

1) Prestazioni di progettazione:

a) La progettazione dei lavori è affidata dal Concessionario a soggetti professionalmente idonei, individuati dallo stesso con le modalità di cui all'art. 53,

comma 3, del Codice dei contratti, o da individuare dallo stesso con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del medesimo Codice dei contratti, ferme restando le deroghe ammesse dall'art. 32, comma 2, del citato Codice dei contratti.

b) Alla progettazione si applicano le norme tecniche vigenti alla data della stipula del Contratto.

c) Le prestazioni di progettazione definitiva, sono avviate immediatamente dopo la stipula del presente contratto e devono essere completate entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lett. a). Il progetto dovrà essere redatto secondo tutte le norme di Legge, conformemente al progetto preliminare predisposto dall'aggiudicatario.

Il Concedente deve approvare la progettazione entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione da parte del Concessionario.

d) La prestazione della progettazione esecutiva deve essere redatta entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lett. b). Il progetto dovrà essere redatto secondo tutte le norme di Legge e comprensivo della documentazione prescritta dal D.P.R. 207 del 05.10.2010.

e) Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà comprendere anche i lavori complementari proposti in sede di gara, e cioè: (ad es.) completamento lapidi con oneri a carico utenti.

f) Tutti i lavori e le attività da espletare saranno assoggettati all'IVA nell'aliquota percentuale vigente al momento del pagamento; l'eventuale maggiore onere, rispetto a quanto previsto nell'offerta, sarà a carico del Concessionario.

g) Trattandosi di gara avviata in vigenza del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche corrente al momento della redazione del progetto preliminare, si continuerà ad utilizzare lo stesso prezziario in sede di redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

2) Prestazione di costruzione:

a) Le prestazioni di costruzione devono essere consegnate, tramite verbale, ed avviate entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

b) I termini per la realizzazione dei lavori inerenti il 1° lotto decorrono dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori, e sono completati entro 18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi da tale data.

c) L'intera realizzazione delle opere previste dovrà rispettare il cronoprogramma risultante dal Piano Economico e Finanziario allegato alla proposta di project financing, e dettagliatamente redatto in sede di progettazione esecutiva. Il medesimo cronoprogramma potrà subire eventuali accelerazioni ed adeguamenti dovuti ad imprescindibili esigenze dell'Amministrazione Comunale.

3) Prestazioni di Servizi.

a) I servizi saranno svolti a partire dall'inizio dei lavori.

b) Dalle date di avvio di cui al comma 3, il Concessionario acquisisce il diritto alla percezione dei canoni e dei corrispettivi previsti dal Piano Economico approvato dal competente organo relativamente:

1) a tutti i servizi da esso prestati, come previsti dal Contratto;

2) alle concessioni agli Utenti di loculi e altri spazi cimiteriali richieste e concesse a partire dalla data di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 8 - Disponibilità degli spazi cimiteriali.

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", viene delegato dal Concedente a svolgere le procedure espropriative a propria cura e con oneri a proprio esclusivo carico, e provvede al

reperimento delle aree necessarie all'ampliamento del cimitero esistente, e alle procedure espropriative connesse ai sensi del Decreto citato.

Art. 9 - Modalità di esecuzione lavori, indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesti.

1. L'intervento cimiteriale oggetto della convenzione è del tipo fuori suolo ed è ricompreso all'interno dell'area già individuata dal vigente PRG come soggetta ad ampliamento cimiteriale.

2. La struttura è in c.a. per tutti i dettagli esecutivi si fa riferimento al progetto esecutivo da approvare.

3. Lo standard dei servizi richiesti è: gestione delle strutture cimiteriali tramite l'affidamento in concessione in base a quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 10 – Poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice compresi i criteri di vigilanza – andamento lavori.

1) L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel capitolato speciale ed in conformità al progetto esecutivo, nonché a tutte le condizioni indicate nella proposta;

2) Tutti i lavori oggetto della presente convenzione sono sottoposti al rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici ed, in particolare, del D.Lgs n. 50/16 e ss. mm. e ii.;

3) L'esecuzione dei lavori verrà effettuata sotto la direzione di un direttore dei lavori, nominato dal Concessionario;

4) I poteri di controllo dell'Amministrazione Aggiudicatrice in fase di redazione progetto esecutivo, in fase di esecuzione lavori, in materia di sicurezza e durante la fase di gestione sono effettuati tramite il responsabile del Procedimento;

5)Qualsiasi inadempimento del Concessionario è contestato tempestivamente dal Concedente in forma scritta, anche mediante fax o posta elettronica. Eventuali contestazioni verbali hanno effetto immediato purché confermate entro 2 (due) giorni lavorativi in una delle forme scritte sopra indicate, che, in tal caso, dovranno recare l'indicazione della data e della contestazione verbale nonché del soggetto che l'ha effettuata;

6)Il Concessionario è tenuto a nominare, alla stipula del Contratto, un Responsabile unico della gestione della Concessione, al quale il concedente farà riferimento per tutte le comunicazioni e le problematiche relative al Contratto, e dunque a tal fine nomina l'Ing. Umberto Sammartino. Tale riferimento resta immutato fino a nuova comunicazione da parte del Concessionario.

1) Il Concedente individua come proprio referente l'Ufficio Tecnico Comunale, per tutti gli aspetti tecnici, manutentivi e per gli investimenti;

2) Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Condizioni aggiuntive.

1) Il Concessionario potrà trasferire ad altri soggetti la presente posizione contrattuale, ove consentito dalle leggi vigenti e nel periodo di concessione, se ne ricorrono i presupposti valevoli dalla legge.

2) Le strutture funerarie rimaste invendute al termine della concessione rimarranno assegnate al concessionario, che potrà disporre e beneficiare del ricavo della loro vendita.

3) Il Concedente si impegna a non realizzare o far realizzare a terzi strutture funerarie per la durata della concessione.

4) Il Concessionario in base all'andamento delle richieste dei cittadini, al fine di raggiungere l'obiettivo economico del PEF, a sua cura e spesa, potrà rimodulare il numero e la tipologia di strutture funerarie previste nel progetto approvato, anche modificando il cronoprogramma, nel rispetto degli art. 9 e 10.

All'uopo l'eventuale variante in corso d'opera (se necessaria) dovrà essere approvata dal concedente.

Art. 12 – Appalto di lavori a terzi.

1. Il concessionario non ha l'obbligo di affidare a terzi i lavori appaltati. I lavori da appaltare a terzi rientreranno in quelli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ove è intenzione del concessionario cedere in sub-appalto lavori e/o servizi di Concessione, è necessario il previo consenso dell'Amministrazione Comunale da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta; eventuali dinieghi dovranno essere opportunamente motivati.

Art. 13 - Procedure di collaudo.

1) Il collaudo statico verrà effettuato a cura e spese del Concessionario, ivi compresa l'individuazione del Professionista idoneamente abilitato.

2) Il collaudo tecnico – amministrativo dei lavori verrà effettuato in corso d'opera dal RUP.

3) L'onere finanziario del collaudo sarà a carico del Concessionario.

4) Ogni collaudo finale dovrà essere effettuato a seguito della rispettiva ultimazione dei lavori e dovrà risultare da apposito verbale e conseguente certificato.

5) Il verbale di collaudo del 1° lotto dovrà essere redatto entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte del concessionario.

All'approvazione del collaudo verranno ridotte e/o estinte, proporzionalmente al valore delle opere collaudate, le cauzioni prestate dal concessionario a garanzia della

buona esecuzione delle opere oggetto della convenzione.

Art. 14 - Caratteristiche servizi – gestione della concessione.

I servizi costituenti la concessione consistono nel “COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE” così individuabili in dettaglio:

1. Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi del D.P.R. 207/2010, elaborati da professionisti abilitati ai sensi di Legge, in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, con caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche conformi al vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di Professionista abilitato, oltre che redazione dei calcoli in c.a. delle strutture, ai sensi delle vigenti normative.

3. Effettuazione delle indagini geognostiche definitive mediante Società e Lavoratori esplicitamente autorizzati ai sensi di legge e redazione delle conseguenti relazioni geologiche da parte di geologo abilitato.

4. Conferimento di incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a Professionista abilitato.

5. Il/i Professionisti incaricati delle attività di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) sarà/anno individuato/i direttamente dal Concessionario, che provvederà a liquidarne le competenze in modo diretto, sulla base di onorari fra loro concordati.

6. Esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo approvato, con relativo cronoprogramma.

7. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei relativi impianti, per tutta la durata della concessione.

8. Finanziamento dell'opera e copertura dei costi, come da quadro economico e P.E.F. già redatto.

9. Copertura finanziaria dei costi accessori, quali Progettazione e Direzione Lavori, quota R.U.P. e della struttura di supporto (queste ultime due nei limiti prefissati nel quadro economico del progetto preliminare), IVA ed imposte di legge, se dovute.

10. Realizzazione di un'opera conforme alla normativa, anche antisismica, vigente, sulla base del progetto preliminare redatto dalla "Sammartino Costruzioni srl", con sede amministrativa in Montefalcone nel Sannio, compresi tutti gli impianti e le opere collegate, e dei successivi progetti definitivo ed esecutivo.

11. Realizzazione e vendita in concessione loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle gentilizie, tombe a terra, etc. L'assegnazione in concessione, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, sarà effettuata secondo il regolamento comunale con l'applicazione delle tariffe indicate nell'art. 15.

12. Predisposizione di tutti gli atti necessari per l'effettuazione delle procedure di acquisizione delle aree necessarie, ivi compresi i frazionamenti, le volturazioni e registrazioni presso i competenti Uffici Finanziari, per l'ampliamento, restando a carico degli Uffici comunali il riesame degli atti predisposti e la loro sottoscrizione, quando si renda necessaria ed obbligatoria la firma da parte dell'Autorità Espropriante. Qualora per opposizione da parte dei proprietari, l'Ente sia condannato ad un importo superiore a quello previsto dal Piano Particellare, la differenza resta a carico del Concessionario comprese le spese legali.

13. I pagamenti delle Ditte proprietarie dei terreni (e delle eventuali spese di frazionamento e di quelle di registrazione e volturazione) avverranno entro le scadenze previste dal T.U. sugli espropri direttamente da parte del Concessionario.

14. Prestazione del servizio di gestione dell'attività di cessione dei loculi e cappelle cimiteriali all'utenza, affiancando gli Uffici comunali presso la sede Municipale.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, secondo le tariffe e i prezzi stabiliti nel Piano Economico e Finanziario dell'investimento elaborato dal Concessionario ed allegato all'offerta, da applicare all'utenza per le concessioni d'uso dei manufatti cimiteriali (loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle).

Art. 15 - Penali per inadempienze concessionario, nonché ipotesi di decadenza concessione e procedura relativa dichiarazioni.

1) Il concedente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione nei confronti del Concessionario e di dichiararne la decadenza, previa comunicazione di avvio del procedimento e diffida al Concessionario ad eliminare entro 30 giorni ogni causa di inadempimento, quando questi non adempia agli obblighi previsti nella presente convenzione.

2) La risoluzione del contratto potrà essere dichiarata, purchè preceduta dal suddetto avvio del procedimento nelle seguenti ipotesi:

a) Violazione reiterata per 3 (tre) volte nell'arco di 6 (sei) mesi della disciplina legislativa o regolamentare in materia di polizia mortuaria;

b) Riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere e messa a disposizione dei loculi;

c) Riscontro di irregolarità o negligenze pregiudizievoli per la gestione delle opere;

d) violazione degli obblighi di comportamento, ai sensi del D.P.R. 62/2013, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

3) In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4) In tutti i casi sopra indicati il Concedente invierà comunicazione scritta dell'intenzione di voler risolvere il rapporto con il concessionario. Gli enti finanziatori, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno designare una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario.

5) E' facoltà del concessionario risolvere la convenzione nel caso di inadempimento da parte del concedente rispetto agli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

6) In ogni caso il concessionario, in caso di risoluzione per inadempimento del concedente, ovvero nel caso di revoca della concessione da parte di quest'ultimo per motivi di pubblico interesse, al Concessionario saranno rimborsati (v. D.Lgs 50/16):

a) Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.

7) In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma, fatti salvi i casi di forza maggiore o per fatto del concedente, allo stesso è riconosciuta la facoltà di applicare una penale, stabilita nella misura della 0,3 per mille dell'importo netto dei lavori relativi al 1° lotto. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% del costo dei lavori da eseguire. Per i lotti successivi, ed in

caso di ritardo, sarà applicata una penale, ancora dello 0,3 per mille calcolata sull'importo dei lavori eseguiti in ritardo. L'importo delle suddette penali sarà versato dal Concessionario, entro sei mesi dalla sottoscrizione del certificato di collaudo, che ne fisserà il definitivo importo.

8) L'Amministrazione Comunale, previa motivata decisione e richiesta del Concessionario, potrà accettare di scomputare in tutto od in parte le penali predette dalle somme che eventualmente il Comune dovrebbe pagare in caso di acquisto diretto dei loculi, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al successivo art. 16, ultimo periodo.

9) Al momento dell'interruzione anticipata dell'incarico, le parti, di comune accordo, oppure una sola della parti in caso di inerzia dell'altra, avviano la procedura di verifica in contraddittorio della consistenza dei Lavori, dello stato delle opere collaudate e del grado di svolgimento dei Servizi al fine di individuare e quantificare le obbligazioni economiche reciproche.

Art. 16 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 18 - Prezzi – tariffe concessione loculi, cappelle gentilizie, minicappelle, etc e modalità di corresponsione.

Le tariffe che il concessionario applicherà agli utenti sono quelle indicate nell'offerta definitiva:

TARIFFE STRUTTURE FUNERARIE

1) loculi frontali costituiti da struttura in c.a., chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo e rifiniture esterne.

Prezzo medio da ripartire in base alle file €/loculo **2.600,00 + IVA**;

2) loculi laterali costituiti da struttura in c.a., chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo e rifiniture esterne.

Prezzo medio da ripartire in base alle file €/loculo **3.000,00 + IVA**;

3) cappelle (4 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo finita.

Prezzo €/cadauna **13.000,00 + IVA**;

4) cappelle (5 posti + 5 ossari) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo di €/cadauna **15.000,00 + IVA**;

5) cappelle (10 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo di €/cadauna **30.000,00 + IVA**

6) Minicappelle (4 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo €/cadauna **12.000,00 + IVA**;

7) Tombe a terra da 2 unità costituite da elementi prefabbricati e chiusura superiore con lastra piana in marmo di travertino o similare.

Prezzo €/ cadauna/posto **3.500,00 + IVA**;

8) Edicole (8 unità) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, cancelletto in Fe.

Prezzo €/ cadauna **22.000,00 + IVA**

9) Edicole (4 unità) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, cancelletto in Fe.

Prezzo €/ cadauna **11.000,00 + IVA**;

Le tariffe comprendono la concessione di loculi e/o cappelle come previsto dal vigente regolamento del Comune di Scafa e dovranno essere corrisposte dagli assegnatari direttamente al Concessionario, previa stipula del contratto di

concessione degli stessi, con le seguenti modalità:

- 50% prenotazione,

- 50% ultimazione lavori.

E' riservata all'Amministrazione la facoltà di acquistare quota parte dei loculi alle tariffe su indicate.

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

A. Tumulazioni nei loculi, compresi i lavori di apertura del loculo, la sigillatura e la posa della lapide, escluso montaggio e smontaggio lapide. La sigillatura dei loculi dovrà essere ai sensi dell'art. 76, punto 8 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.....**€/cad 300,00 + Iva**

A1. Tumulazione in cappella o tombe a terra, compresi i lavori di apertura del loculo, la sigillatura e la posa della lapide, escluso montaggio e smontaggio lapide. La sigillatura dei loculi dovrà essere ai sensi dell'art. 76, punto 8 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 **€/cad 550,00 + Iva**

A2.Sovraprezzo all'art A e A1 per sollevamento oltre la 3^a fila..... **€/cad 200,00 + Iva.**

B. Esumazioni ordinarie, per completamento del ciclo di rotazione, e straordinarie su ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o dall'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici preventivamente autorizzati dal Comune;**€/cad 800,00 + Iva.**

C. Estumulazioni dai loculi comunali eseguite su disposizione dell'Amministrazione Comunale allo scadere della concessione o per richiesta del concessionario prima della scadenza, nel caso di disponibilità di altri loculi concessi a terzi, compresa la pulizia e disinfezione del loculo.

Ove il processo di mineralizzazione sia completato, i resti devono essere posti

nell'ossario comune salvo diversa destinazione richiesta da parte degli interessati. In caso di mineralizzazione incompleta il feretro deve essere inumato in campo comune dopo aver praticato nella cassa metallica opportuna apertura per ripresa del processo. Le operazioni di esumazione ed estumulazione sono comprensive di tutto quanto necessario alla preparazione allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali rinvenuti (indumenti, casse, marmi, lapidi, ecc.) , escluso montaggio e smontaggio lapide
..... €/**cad 350,00 + Iva.**

D. Inumazione..... €/**cad 900,00 + Iva.**

E. Ricevimento delle salme, intendendosi per tale mansione:

a) il ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto, verbale di cremazione, comunicazioni);

b) sovrintendere il personale dell'impresa funebre nel trasporto del feretro dal carro funebre al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale deposito nella camera mortuaria;

c) Consegna dei documenti all'ufficio servizi cimiteriali del Comune

.....€/**cad 100,00 + Iva.**

F. Smontaggio/montaggio lapidi viso corto

.....€/**cad 200,00 + Iva.**

G. Smontaggio/montaggio lapidi viso lungo

.....€/**cad 300,00 + Iva**

I servizi cimiteriali sono da effettuarsi nei giorni feriali. In caso di servizi ritenuti urgenti ed indilazionabili che dovranno essere eseguite dal Concessionario nei giorni festivi le tariffe saranno incrementate del 30%.

Il pagamento della tariffa prevista per le operazioni di esumazione pari ad € 800,00 + Iva deve avvenire anticipatamente rispetto all'esecuzione di dette

opere e contestualmente al pagamento dell'operazione di inumazione del feretro al fine di garantire in maniera tempestiva e puntuale la rotazione e la disponibilità di aree di inumazione.

TARIFFE LAMPADE VOTIVE:

- **Abbonamento € 20,00**
- **Sostituzione lampade votive € 10,00**
- **Nuovi allacci loculi € 50,00**
- **Nuovi allacci cappelle € 80,00**

Art. 19 - Adeguamento tariffe – revisione Piano Economico e Finanziario

Le tariffe ed i prezzi di cui sopra saranno soggetti ad aggiornamento e/o revisione in ragione del tasso annuale di inflazione rilevato dall'ISTAT per i beni di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento e/o revisione decorrerà dalla data di stipula del contratto e/o di effettivo inizio dei lavori.

L'aggiornamento sarà richiesto dal concessionario e recepito dal concedente tramite comunicazione da effettuarsi al responsabile del procedimento.

L'aggiornamento tariffe potrà modificare il Piano Economico e Finanziario.

Art. 20 - Obbligo per il concessionario acquisire permessi e autorizzazioni

Il Concessionario è obbligato a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc. comunque necessari per l'approvazione del progetto esecutivo e la successiva esecuzione dei lavori.

Art. 21 - Oneri di concessione

Il Concessionario/Contraente, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

- a provvedere alla progettazione ed esecuzione delle opere nel rispetto della presente convenzione;

- a realizzare e a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

- a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i., nominando a tal fine il Responsabile della Sicurezza;

- ad applicare e a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati e gli operai;

- a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a terzi;

- a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Tale verifica è garantita anche nei confronti degli appaltatori e dei subappaltatori del Concessionario;

- ad utilizzare e a far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità, e la provenienza in conformità della normativa vigente;

- a stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi ed a prestare le garanzie e le altre assicurazioni previste per legge;

- a rispettare le misure di gestione ambientale prescritte in base a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.

- A retrocedere a favore del Comune di Scafa il 50% delle tariffe di abbonamento lampade votive quale rimborso spese fornitura energia elettrica gestione cimitero.

Art. 22 - Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Concedente

Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario, per tutta la durata della concessione, per la migliore esecuzione delle opere e la migliore gestione dei

servizi affidati adottando tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto, nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori e dei servizi in base al progetto approvato ed alla presente convenzione.

Il Concedente, tra l'altro, si obbliga:

- a consegnare le aree su cui realizzare le opere oggetto della concessione, libere da qualsiasi impedimento, previa attuazione da parte del Concessionario delle procedure di acquisizione dei terreni, di cui all'art. 14 che precede;

- ad adottare, tutti i provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita dell'intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al Piano Economico e Finanziario presentato dal Concessionario;

- ad approvare eventuali perizie di variante e lavori complementari (D.lgs 50/2016);

- a coprire, mediante corrispondente sovvenzione, i costi derivanti da danni di forza maggiore, da circostanze o fatti non previsti né prevedibili nella proposta approvata;

- a concedere l'aggiornamento delle tariffe, previa motivata e giustificata richiesta, ai sensi del precedente art. 16;

- a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della concessione, vigilando sul rispetto da parte dei terzi dei diritti acquisiti dal Concessionario con la stipula del presente atto;

- a fornire l'energia elettrica necessaria alla gestione del cimitero;

- a concedere al Concessionario, l'esclusiva per la fornitura e posa in opera di arredi funebri di completamento per loculi semplici, tombe a terra e cappelle gentilizie nell'ampliamento e nel cimitero esistente, incisioni, (portafoto, lampade votive, portafiori, immagini sacre, statue etc.). Gli oneri per gli arredi funebri

saranno a carico dei cittadini concessionari ai prezzi indicati nell'allegato catalogo
8da allegare alla convenzione dopo l'aggiudicazione definitiva e dopo scelta arredi
di completamento da parte dell'Amministrazione Comunale). L'Amministrazione si
riserva la scelta degli arredi dei loculi singoli al fine di avere una unitarietà visiva
architettonica, mentre la scelta degli arredi funebri delle cappelle potrà essere
effettuata dai singoli cittadini Concessionari. Il catalogo generale con i relativi prezzi
sarà parte integrante della presente convenzione, a detti prezzi dovrà essere aggiunta
la posa in opera che verrà concordata con l'Amministrazione;

- a prendere in consegna le opere realizzate oggetto di gestione entro 30 (trenta)
giorni dallo scadere della presente convenzione, a non realizzare e a non far
realizzare altri loculi nella parte già esistente del cimitero se non per casi eccezionali
e limitati, quali la necessità di metterli a disposizione delle famiglie indigenti;

Il Concedente, tra l'altro, si impegna:

- a consentire al Concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate
nei limiti della durata della concessione e dei vincoli di destinazione dell'opera.

- al termine della concessione, ad acquistare ai prezzi indicati nel precedente art. 15
tutti i loculi, cappelle, ossari non ancora venduti dal Concessionario, oppure, in
alternativa, il Concedente si impegna ad autorizzare a favore del Concessionario una
proroga alla durata della concessione senza oneri aggiuntivi fino alla completa
vendita di tutte le strutture funerarie realizzate.

- Il Concedente dà atto che, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, il
Concessionario potrà trasferire ad altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla
presente convenzione, senza pregiudicare il diritto del Comune a percepire i
corrispettivi dovuti in base alla presente convenzione.

Art. 23 - Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Pescara.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 - Società di Progetto

Il Concessionario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi del D.Lgs 50/2016 con capitale minimo non inferiore a € 99.000,00.

Art. 25 - Rischi dell'intervento

In Concessionario nel corso dell'intervento complessivo si farà carico dei rischi riportati nell'elaborato "Piano Sicurezza e Coordinamento" ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 26 - Realizzazione delle opere più urgenti

Il Concessionario si impegna a realizzare, per un primo lotto, le opere più urgenti secondo il cronoprogramma allegato alla proposta.

I tempi di realizzazione dei lotti successivi di completamento verranno concordati con l'Amministrazione Comunale in relazione alla richiesta dei cittadini.

Art. 27: Investimenti iniziali del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economico relativo al Cimitero, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 09.02.2018, che, pur se non allegati al contratto, sono dalle parti espressamente richiamati e riconosciuti quali parti integranti e sostanziali.

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità ai successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art. 7.

3. Gli investimenti di cui al comma 1 devono garantire la realizzazione secondo la regola dell'arte, dei seguenti Lavori:

a) Realizzazione di nuovi loculi nell'ampliamento del cimitero di Scafa;

b) Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria degli spazi cimiteriali, come sommariamente descritti nei progetti di cui al comma 1.

4. L'importo degli investimenti previsto è conforme al P.E.F. ed al progetto preliminare in particolare per la realizzazione dei loculi di cui al comma 3, lettera a), comprensivo di ogni onere accessorio quali le relative progettazioni; tale realizzazione costituisce obbligazione di risultato in senso assoluto; la congruità dell'importo è stata determinata in sede di procedimento di affidamento della Concessione, pertanto non sussiste obbligo di verifica contabile.

Art. 28 - Lavori di manutenzione straordinaria compresi nel Contratto

1. Il concessionario si impegna a realizzare un'adeguata manutenzione straordinaria dell'opera secondo il piano di manutenzione allegato al progetto esecutivo.

2. Il concessionario si obbliga, al termine della concessione, a consegnare all'Amministrazione Comunale l'intervento funzionante.

3. I lavori di manutenzione straordinaria sono realizzati nei termini di cui all'art. 4;

Art. 29 - Introiti del Concessionario per concessioni.

1. Al Concessionario sono dovuti gli importi, previsti dal P.E.F. approvato dal competente organo del Comune di Scafa, per la concessione di loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle e per ogni altro destino di sepoltura a partire dalla data di cui all'art. 4, comma 1, relativamente a tutti i contratti di concessione di cui al comma 2,

dalla data di stipula del presente Contratto fino alla sua scadenza, indipendentemente dalla durata delle singole concessioni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono relativi a:

a) Rinnovi, subentri o nuove concessioni relative a spazi di sepoltura e di destino della salma o dei resti e ceneri, preesistenti alla stipula del presente Contratto,

b) Rinnovi, subentri o nuove concessioni relative a spazi di sepoltura e di destino della salma o dei resti e ceneri, realizzati dal Concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 2,

c) Concessione di tombe di famiglia,

3. Tutti gli importi di cui al presente articolo sono corrisposti al concessionario del Servizio di Gestione del Cimitero, dal richiedente la subconcessione (Concessionario dello spazio di sepoltura) tramite Bonifico Bancario.

Art. 30 - Impossibilità di pretesa.

Il concessionario aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo dall'Amministrazione Aggiudicatrice nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'opera per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa. (es. mancato rilascio e/o rilascio condizionato del nulla osta e delle autorizzazioni degli Enti Competenti e/o del Comune di Scafa).

Art. 31 - Norme di gestione ambientale.

Il concessionario si impegna a rispettare quanto disposto dal Codice dell'Ambiente secondo le procedure previste nello UNI EN ISO 14001:2004.

Art. 32 - Gestione amministrativa dell'opera.

1) La società Concessionaria ha i seguenti obblighi:

a) Acquisire tutte le autorizzazioni necessarie entro e non oltre novanta giorni dalla stipula del presente contratto; la progettazione esecutiva e le connesse

autorizzazioni dovranno essere conformi al D.Lgs n. 50/2016, e a tutte le leggi antisismiche vigenti.

b) Nominare un Direttore dei Lavori ed effettuare la Direzione dei Lavori in conformità alla normativa sui Lavori Pubblici (D.Lgs n. 50/2016);

c) Nominare un Coordinatore per la Sicurezza ed effettuare tutti gli adempimenti necessari ed una corretta esecuzione dei lavori in conformità delle norme sulla sicurezza D.Lgs 81/08;

d) Redigere un programma dei lavori;

e) Eseguire tutte le lavorazioni nel rispetto del programma redatto dal Concessionario e approvato da Servizio LL.PP. del Comune di Scafa;

f) Eseguire l'attività procedurale di gestione della vendita e/o concessione dei loculi cimiteriali mediante la stipula di "contratti di concessione".

g) Osservare e far osservare tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi sindacali locali,

h) Osservare e far osservare tutte le norme vigenti di prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e a causa del lavoro.

2) Il concessionario si impegna a reperire e impegnare le risorse economiche necessarie per la progettazione, l'esecuzione delle opere, la gestione della fase di concessione in concessione dei loculi sepolcrali. Tutte le attività e le opere sopra descritte saranno a suo carico.

3) Resta convenuto tra le parti che il Comune non sosterrà nessun costo od onere, risultando l'impresa concessionaria completamente remunerata con la vendita totale dei loculi sepolcrali realizzati. Più precisamente spetta alla Società concessionaria il pagamento di soggetti sub-appaltatori o sub-affidatari dei lavori e di fornitori, non competendo al Comune alcuna partecipazione ad alcun tipo di spesa, né alcuna

responsabilità in caso di inadempimento della Società Concessionaria.

Art. 33 - Tutela dei lavoratori.

1. Il concessionario e i soggetti terzi incaricati dal concessionario sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei Contratti Collettivi di Lavoro e di ogni altra norma in materia, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei servizi, sia nei confronti del personale dipendente.

2. Il concessionario risponde delle relative penalità.

3. Il concessionario è altresì tenuto alla valutazione dei rischi. Esso deve trasmettere al Concedente il DVR ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008. In presenza di interferenze deve altresì redigere il DUVRI, trasmettendolo al Concedente prima dell'avvio delle prestazioni che generano le predette interferenze.

Art. 34 - Tracciabilità dei pagamenti.

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, il Concessionario e gli altri operatori economici titolari di prestazioni previste dal Contratto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane SpA, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento del Concedente.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) Per pagamenti a favore del concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguano lavori,

forniscano beni o prestano servizi in relazione al Contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, in ogni caso sui conti dedicati di cui al comma 1;

b) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguite tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP di cui all'art. 1, comma 4.

4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al comma 1 procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Concedente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al Contratto, ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 35 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nella misura stabilita dalla legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge, è a carico dell'ente.

Art. 36 – Codice di comportamento

L'appaltatore si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del codice di comportamento del Comune di Scafa, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 30.01.2014 e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 37 – Art. 14 comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13.

Il Responsabile dell'Area Tecnica che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Amministratore Unico della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del DPR n. 62 del 16.04.13, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 38 – Art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, il concessionario – sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

del Comune di Scafa, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 39 – Tutela della “Privacy”.

L'impresa dichiara di aver ricevuto, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (Regolamento Europeo 2016/679), e della normativa nazionale (d.lgs. n. 196 del 2003), circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei relativi diritti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scafa, in persona del Sindaco pro Tempore, con sede in P.zza Matteotti n. 5, e il Responsabile del trattamento degli stessi è il Responsabile dell'Area Tecnica. L'impresa dichiara che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, fatti salvi eventuali errori materiali di compilazione ovvero errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 40 - Norme finali

1. Il presente contratto è soggetto a I.V.A.
2. Tutte le spese di stipula e registrazione sono a carico del Concessionario.
3. Il presente contratto è stipulato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, su numero trentasette pagine compresa la presente; letto alle parti, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed

lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. Si attesta che l'imposta di registro e di bollo sono assolte con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.2.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Lì, _____

L'Appaltatore
Sammartino Costruzioni s.r.l.

per il Comune di Scafa
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Umberto Sammartino

Avv. Maurizio Giancola

L'Ufficiale Rogante
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marzia D'Incecco

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SCAFA

PROVINCIA DI PESCARA

REP. N. 486

**OGGETTO CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI CIMITERIALI, DELLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL’ AMPLIAMENTO DELL’ATTUALE CIMITERO
COMUNALE.**

L’anno **duemiladiciannove** (2019) il giorno **uno** (1) del mese di **agosto** nella residenza municipale sita in P.zza Matteotti n. 5 avanti a me, dott.ssa Marzia D’Incecco, Segretario Comunale, ivi domiciliato per la carica ed autorizzato a rogare nell’interesse del Comune di Scafa gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi del c. 4 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sono comparsi i Signori:

- L’Avv. Maurizio Giancola, nato a Scafa (PE) il 28.12.1958 CF: GNZMRZ58T28I482I, che interviene nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all’art. 107, co. 3, del D.Lgs., n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente in P.zza Matteotti 5, C.F. 81000070680 e P.IVA dell’ente, 00208610683 (in seguito "Stazione appaltante");

- L’Ing. Umberto Sammartino, nato a Livorno (LI) il 14 Maggio 1956, residente a Vastogirardi (IS), in C.da Civitella in qualità di Amministratore Unico della Società SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL C.F. e partita IVA 0533 4101218, che agisce quale operatore economico in forma singola di seguito nel presente atto, denominato

semplicemente «Concessionario»;

della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Delibera di C.C. n. 25 del 13.08.2018 si è approvata la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per gestione dei servizi cimiteriali (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), come da proposta di finanza di progetto presentata dalla ditta Sammartino Costruzioni Srl relativa alla progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento del Cimitero Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D. Lgvo n. 50 del 18/04/2016;

- che con determina n.8/CUC del 29.09.2018, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica approvando il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento della concessione di progettazione, realizzazione del nuovo ampliamento e gestione del cimitero comunale, redatto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,

- che con determinazione 1/CUC del 21.02.2019, è stata approvata, ai sensi dell'art.33 del d.lgs.vo 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come definita

dalla Commissione giudicatrice ;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

Ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti si è proceduto all'acquisizione d'ufficio dei sotto indicati certificati, in presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione Sezione AVCPASS, tutti con esito positivo: Regolarità fiscale, Registro delle imprese, Verifica nulla osta antimafia,

Visura casellario delle imprese, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; Regolarità contributiva (DURC).

- quindi con determinazione n.50/T del 14.03.2019, è stata aggiudicata definitivamente la gara alla ditta Sammartino Costruzioni Srl per le motivazioni indicate nell'atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La presente convenzione disciplina l'affidamento da parte del Comune di Scafa alla società SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL, con sede a Montefalcone nel Sannio, in persona del suo legale rappresentante Ing. Umberto Sammartino, della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione e della gestione dei loculi, cappelle, minicappelle, tombe a terra e ossari/cinerari etc. da realizzare nell'area del cimitero comunale da ampliare appositamente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico - economico richiamato in premessa approvato dall'Amministrazione Comunale di Scafa con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 09.06.2018, che ne costituisce parte integrante, anche se non materialmente allegata; la gestione dei servizi cimiteriali, la gestione delle strutture funerarie e degli spazi destinati a sepolture nel cimitero comunale.

2. L'intero ammontare della concessione è coperto da finanziamenti del concessionario che, nell'ambito degli impegni assunti con la presente convenzione, assume l'obbligo di dotare, per l'intera durata della concessione, di adeguata

copertura finanziaria tutti gli interventi necessari per la realizzazione e la gestione del progetto di cui sopra, in conformità del Piano economico finanziario presentato.

3. Il concessionario gestirà funzionalmente ed economicamente le opere realizzate per l'intera durata della concessione, in proprio o tramite l'affidamento a terzi, in conformità a detto Piano economico finanziario. L'affidamento a terzi dovrà avvenire, in caso ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti di pubblici servizi.

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 7817469B7D;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è D42H19000020002.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto sono assunte le seguenti definizioni relative ai soggetti direttamente o indirettamente citati nel medesimo:

a) Concedente: il Comune di Scafa, sia in qualità di titolare dei beni e dei servizi da affidare in concessione che in qualità di autorità amministrativa deputata al rilascio di atti di assenso, comunque denominati, di propria competenza;

b) Concessionario: l'operatore economico titolare della concessione dei servizi cimiteriali come definiti al comma 2, lettera a);

c) Gestore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal contratto, che effettua per conto del Concessionario la gestione di uno o più servizi cimiteriali;

d) Costruttore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che realizza per conto dello stesso Concessionario i lavori di cui al comma 2, lettera

e);

e) Progettista: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore

economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore

economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che effettua per conto dello stesso Concessionario la progettazione, la direzione dei

lavori e il coordinamento per la sicurezza nei cantieri, relativamente ai lavori

propedeutici e strumentali di cui alla precedente lettera d);

f) Manutentore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore

economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore

economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che effettua per conto dello stesso Concessionario le attività di manutenzione degli

spazi cimiteriali;

g) Utente: il soggetto avente causa del defunto, o che cura o che intende acquisire o

ha acquisito la sub concessione di un loculo, di una tomba, di un ossario o di

qualsiasi altro spazio cimiteriale destinato alla sepoltura, alla tumulazione o

comunque all'accoglimento delle salme o dei resti delle salme; compreso il soggetto

che usufruisce di altri servizi cimiteriali individuali (votiva, tumulazione,

inumazione, estumulazione, esumazione, trasferimento in ossari, ecc.).

h) Parti: il Concedente di cui alla lettera a) e il Concessionario di cui alla lettera b),

unitamente considerati quali sottoscrittori del presente Contratto.

2. Ai fini del presente Contratto, sono assunte le seguenti definizioni relative ai fatti,

oggetti, circostanze, condizioni, direttamente o indirettamente citati nel medesimo:

a) Servizi cimiteriali: i servizi affidati in concessione, considerati unitamente o singolarmente, a seconda delle previsioni del Contratto suddivisi in servizi, come specificato nel seguito:

b) Servizi cimiteriali unitari, in particolare:

b.1) la manutenzione straordinaria degli spazi cimiteriali relativi all'ampliamento;

c) Spazi cimiteriali: tutti gli spazi costituenti il cimitero, sia i manufatti edificati interrati e fuori terra, che le aree scoperte utilizzate o meno, comprese le pertinenze, all'interno del perimetro individuato dalle planimetrie;

d) Lavori: i lavori propedeutici e strumentali di cui all'art. 32, comma 1, lettera f), del codice dei contratti, necessari per la razionale gestione dei servizi in concessione;

e) Attività escluse: le attività riservate per legge o per regolamento agli uffici del Concedente o a terzi dallo stesso individuati, comunque estranee al Concessionario

Art. 3: Norme applicabili e documenti regolanti la concessione.

La presente convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di project financing, ed, in particolare, al D.lgs. 50/2016.

Fanno parte integrante della convenzione, anche se non materialmente allegati, ma che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare, i seguenti documenti che, in caso di divergenza o contrasto, varranno secondo il sotto menzionato ordine di prevalenza:

1) Convenzione; 2) Progetto; 3) Piano economico e finanziario.

La presente convenzione è sottoposta inoltre al rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 15.12.2005, ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 4 - Durata della concessione e ammortamento investimento.

1. La presente concessione acquista efficacia esecutiva dalla data della stipula del

contratto, ed ha durata di anni 25 (venticinque) conformemente a quanto previsto nel Piano economico finanziario del progetto, decorrenti dalla stipula del contratto.

2. La durata di cui al comma 1 è comprensiva dei seguenti termini, da computare dalla data in cui la Concessione acquista efficacia esecutiva:

a) Giorni 30 (trenta) per la progettazione definitiva dell'intervento dalla stipula del Contratto;

b) Giorni 30 (trenta) per la progettazione esecutiva dell'intervento, dall'approvazione del progetto definitivo dall'Amministrazione comunale;

3. L'ammortamento dell'investimento avverrà durante il periodo di concessione.

Art. 5 - Cauzione e polizze.

Il concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, ha prestato:

1. Cauzione definitiva pari ad € 98.160,00 (ovvero ridotta del 50%, ex art.97, co.7 dell'importo dei lavori per il possesso di attestazione ISO 9001:2008), rilasciata da Elba Assicurazioni SpA con polizza n°1563646 del 18.06.2019;

2. Cauzione a garanzia delle penali, per mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, **nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio** (ex art.183 co.13), prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, rilasciata da Elba Assicurazioni SpA con polizza n°1576910 del 24.06.2019, per l'importo di € 1.980,00;

3. Polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, per danni di esecuzione, garanzia di manutenzione, per la responsabilità civile verso terzi, (R.C.T.), specifica per l'appalto in argomento, per un massimale *non inferiore* € 2.000.000,00, prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs.

50/2016, rilasciata da Sara Assicurazione SpA con polizza n° 50 15045YT del 17.03.2016, per per l'importo di € 2.000.000,00;

4. Polizza assicurativa contro tutti i rischi del costruttore nel corso dell'esecuzione dell'opera (C.A.R.), specifica per l'appalto aggiudicato, per un massimale non inferiore a €. 3.000.000,00, prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 co.7 del d.lgs. 50/2016, rilasciata da Sara Assicurazione Spa Agenzia Campobasso Centro con polizza n.31492KU, per l'importo di € 3.000.000,00;

5. Polizza assicurativa generale del Progettista incaricato per l'attività di progettazione rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A., con polizza n°A119C332754-LB del 18.12.2018 e quietanzata pagamento premio del 07.03.2019.

Art. 6 - Valore del contratto

1. Ai sensi degli artt. 103 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore del contratto è stimato tenendo conto del presunto fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi, ed ammonta ad € 1.963.200.00, compresi i costi per la sicurezza, oltre IVA, come computato nel P.E.F. (Piano economico e finanziario) di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco di durata della concessione, di cui all'art. 143, comma 7, del Codice dei contratti, richiamato espressamente dall'art. 30, comma 7, dello stesso codice.

Art. 7 - Avvio delle prestazioni

1) Prestazioni di progettazione:

a) La progettazione dei lavori è affidata dal Concessionario a soggetti professionalmente idonei, individuati dallo stesso con le modalità di cui all'art. 53,

comma 3, del Codice dei contratti, o da individuare dallo stesso con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del medesimo Codice dei contratti, ferme restando le deroghe ammesse dall'art. 32, comma 2, del citato Codice dei contratti.

b) Alla progettazione si applicano le norme tecniche vigenti alla data della stipula del Contratto.

c) Le prestazioni di progettazione definitiva, sono avviate immediatamente dopo la stipula del presente contratto e devono essere completate entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lett. a). Il progetto dovrà essere redatto secondo tutte le norme di Legge, conformemente al progetto preliminare predisposto dall'aggiudicatario.

Il Concedente deve approvare la progettazione entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione da parte del Concessionario.

d) La prestazione della progettazione esecutiva deve essere redatta entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lett. b). Il progetto dovrà essere redatto secondo tutte le norme di Legge e comprensivo della documentazione prescritta dal D.P.R. 207 del 05.10.2010.

e) Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà comprendere anche i lavori complementari proposti in sede di gara, e cioè: (ad es.) completamento lapidi con oneri a carico utenti.

f) Tutti i lavori e le attività da espletare saranno assoggettati all'IVA nell'aliquota percentuale vigente al momento del pagamento; l'eventuale maggiore onere, rispetto a quanto previsto nell'offerta, sarà a carico del Concessionario.

g) Trattandosi di gara avviata in vigenza del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche corrente al momento della redazione del progetto preliminare, si continuerà ad utilizzare lo stesso prezziario in sede di redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

2) Prestazione di costruzione:

a) Le prestazioni di costruzione devono essere consegnate, tramite verbale, ed avviate entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

b) I termini per la realizzazione dei lavori inerenti il 1° lotto decorrono dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori, e sono completati entro 18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi da tale data.

c) L'intera realizzazione delle opere previste dovrà rispettare il cronoprogramma risultante dal Piano Economico e Finanziario allegato alla proposta di project financing, e dettagliatamente redatto in sede di progettazione esecutiva. Il medesimo cronoprogramma potrà subire eventuali accelerazioni ed adeguamenti dovuti ad imprescindibili esigenze dell'Amministrazione Comunale.

3) Prestazioni di Servizi.

a) I servizi saranno svolti a partire dall'inizio dei lavori.

b) Dalle date di avvio di cui al comma 3, il Concessionario acquisisce il diritto alla percezione dei canoni e dei corrispettivi previsti dal Piano Economico approvato dal competente organo relativamente:

1) a tutti i servizi da esso prestati, come previsti dal Contratto;

2) alle concessioni agli Utenti di loculi e altri spazi cimiteriali richieste e concesse a partire dalla data di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 8 - Disponibilità degli spazi cimiteriali.

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", viene delegato dal Concedente a svolgere le procedure espropriative a propria cura e con oneri a proprio esclusivo carico, e provvede al

reperimento delle aree necessarie all'ampliamento del cimitero esistente, e alle procedure espropriative connesse ai sensi del Decreto citato.

Art. 9 - Modalità di esecuzione lavori, indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesti.

1. L'intervento cimiteriale oggetto della convenzione è del tipo fuori suolo ed è ricompreso all'interno dell'area già individuata dal vigente PRG come soggetta ad ampliamento cimiteriale.

2. La struttura è in c.a. per tutti i dettagli esecutivi si fa riferimento al progetto esecutivo da approvare.

3. Lo standard dei servizi richiesti è: gestione delle strutture cimiteriali tramite l'affidamento in concessione in base a quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 10 – Poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice compresi i criteri di vigilanza – andamento lavori.

1) L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel capitolato speciale ed in conformità al progetto esecutivo, nonché a tutte le condizioni indicate nella proposta;

2) Tutti i lavori oggetto della presente convenzione sono sottoposti al rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici ed, in particolare, del D.Lgs n. 50/16 e ss. mm. e ii.;

3) L'esecuzione dei lavori verrà effettuata sotto la direzione di un direttore dei lavori, nominato dal Concessionario;

4) I poteri di controllo dell'Amministrazione Aggiudicatrice in fase di redazione progetto esecutivo, in fase di esecuzione lavori, in materia di sicurezza e durante la fase di gestione sono effettuati tramite il responsabile del Procedimento;

5)Qualsiasi inadempimento del Concessionario è contestato tempestivamente dal Concedente in forma scritta, anche mediante fax o posta elettronica. Eventuali contestazioni verbali hanno effetto immediato purché confermate entro 2 (due) giorni lavorativi in una delle forme scritte sopra indicate, che, in tal caso, dovranno recare l'indicazione della data e della contestazione verbale nonché del soggetto che l'ha effettuata;

6)Il Concessionario è tenuto a nominare, alla stipula del Contratto, un Responsabile unico della gestione della Concessione, al quale il concedente farà riferimento per tutte le comunicazioni e le problematiche relative al Contratto, e dunque a tal fine nomina l'Ing. Umberto Sammartino. Tale riferimento resta immutato fino a nuova comunicazione da parte del Concessionario.

1) Il Concedente individua come proprio referente l'Ufficio Tecnico Comunale, per tutti gli aspetti tecnici, manutentivi e per gli investimenti;

2) Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Condizioni aggiuntive.

1) Il Concessionario potrà trasferire ad altri soggetti la presente posizione contrattuale, ove consentito dalle leggi vigenti e nel periodo di concessione, se ne ricorrono i presupposti valevoli dalla legge.

2) Le strutture funerarie rimaste invendute al termine della concessione rimarranno assegnate al concessionario, che potrà disporre e beneficiare del ricavo della loro vendita.

3) Il Concedente si impegna a non realizzare o far realizzare a terzi strutture funerarie per la durata della concessione.

4) Il Concessionario in base all'andamento delle richieste dei cittadini, al fine di raggiungere l'obiettivo economico del PEF, a sua cura e spesa, potrà rimodulare il numero e la tipologia di strutture funerarie previste nel progetto approvato, anche modificando il cronoprogramma, nel rispetto degli art. 9 e 10.

All'uopo l'eventuale variante in corso d'opera (se necessaria) dovrà essere approvata dal concedente.

Art. 12 – Appalto di lavori a terzi.

1. Il concessionario non ha l'obbligo di affidare a terzi i lavori appaltati. I lavori da appaltare a terzi rientreranno in quelli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ove è intenzione del concessionario cedere in sub-appalto lavori e/o servizi di Concessione, è necessario il previo consenso dell'Amministrazione Comunale da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta; eventuali dinieghi dovranno essere opportunamente motivati.

Art. 13 - Procedure di collaudo.

1) Il collaudo statico verrà effettuato a cura e spese del Concessionario, ivi compresa l'individuazione del Professionista idoneamente abilitato.

2) Il collaudo tecnico – amministrativo dei lavori verrà effettuato in corso d'opera dal RUP.

3) L'onere finanziario del collaudo sarà a carico del Concessionario.

4) Ogni collaudo finale dovrà essere effettuato a seguito della rispettiva ultimazione dei lavori e dovrà risultare da apposito verbale e conseguente certificato.

5) Il verbale di collaudo del 1° lotto dovrà essere redatto entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte del concessionario.

All'approvazione del collaudo verranno ridotte e/o estinte, proporzionalmente al valore delle opere collaudate, le cauzioni prestate dal concessionario a garanzia della

buona esecuzione delle opere oggetto della convenzione.

Art. 14 - Caratteristiche servizi – gestione della concessione.

I servizi costituenti la concessione consistono nel “COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE” così individuabili in dettaglio:

1. Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi del D.P.R. 207/2010, elaborati da professionisti abilitati ai sensi di Legge, in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, con caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche conformi al vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di Professionista abilitato, oltre che redazione dei calcoli in c.a. delle strutture, ai sensi delle vigenti normative.

3. Effettuazione delle indagini geognostiche definitive mediante Società e Lavoratori esplicitamente autorizzati ai sensi di legge e redazione delle conseguenti relazioni geologiche da parte di geologo abilitato.

4. Conferimento di incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a Professionista abilitato.

5. Il/i Professionisti incaricati delle attività di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) sarà/anno individuato/i direttamente dal Concessionario, che provvederà a liquidarne le competenze in modo diretto, sulla base di onorari fra loro concordati.

6. Esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo approvato, con relativo cronoprogramma.

7. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei relativi impianti, per tutta la durata della concessione.

8. Finanziamento dell'opera e copertura dei costi, come da quadro economico e P.E.F. già redatto.

9. Copertura finanziaria dei costi accessori, quali Progettazione e Direzione Lavori, quota R.U.P. e della struttura di supporto (queste ultime due nei limiti prefissati nel quadro economico del progetto preliminare), IVA ed imposte di legge, se dovute.

10. Realizzazione di un'opera conforme alla normativa, anche antisismica, vigente, sulla base del progetto preliminare redatto dalla "Sammartino Costruzioni srl", con sede amministrativa in Montefalcone nel Sannio, compresi tutti gli impianti e le opere collegate, e dei successivi progetti definitivo ed esecutivo.

11. Realizzazione e vendita in concessione loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle gentilizie, tombe a terra, etc. L'assegnazione in concessione, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, sarà effettuata secondo il regolamento comunale con l'applicazione delle tariffe indicate nell'art. 15.

12. Predisposizione di tutti gli atti necessari per l'effettuazione delle procedure di acquisizione delle aree necessarie, ivi compresi i frazionamenti, le volturazioni e registrazioni presso i competenti Uffici Finanziari, per l'ampliamento, restando a carico degli Uffici comunali il riesame degli atti predisposti e la loro sottoscrizione, quando si renda necessaria ed obbligatoria la firma da parte dell'Autorità Espropriante. Qualora per opposizione da parte dei proprietari, l'Ente sia condannato ad un importo superiore a quello previsto dal Piano Particellare, la differenza resta a carico del Concessionario comprese le spese legali.

13. I pagamenti delle Ditte proprietarie dei terreni (e delle eventuali spese di frazionamento e di quelle di registrazione e volturazione) avverranno entro le scadenze previste dal T.U. sugli espropri direttamente da parte del Concessionario.

14. Prestazione del servizio di gestione dell'attività di cessione dei loculi e cappelle cimiteriali all'utenza, affiancando gli Uffici comunali presso la sede Municipale.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, secondo le tariffe e i prezzi stabiliti nel Piano Economico e Finanziario dell'investimento elaborato dal Concessionario ed allegato all'offerta, da applicare all'utenza per le concessioni d'uso dei manufatti cimiteriali (loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle).

Art. 15 - Penali per inadempienze concessionario, nonché ipotesi di decadenza concessione e procedura relativa dichiarazioni.

1) Il concedente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione nei confronti del Concessionario e di dichiararne la decadenza, previa comunicazione di avvio del procedimento e diffida al Concessionario ad eliminare entro 30 giorni ogni causa di inadempimento, quando questi non adempia agli obblighi previsti nella presente convenzione.

2) La risoluzione del contratto potrà essere dichiarata, purchè preceduta dal suddetto avvio del procedimento nelle seguenti ipotesi:

a) Violazione reiterata per 3 (tre) volte nell'arco di 6 (sei) mesi della disciplina legislativa o regolamentare in materia di polizia mortuaria;

b) Riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere e messa a disposizione dei loculi;

c) Riscontro di irregolarità o negligenze pregiudizievoli per la gestione delle opere;

d) violazione degli obblighi di comportamento, ai sensi del D.P.R. 62/2013, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

3) In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4) In tutti i casi sopra indicati il Concedente invierà comunicazione scritta dell'intenzione di voler risolvere il rapporto con il concessionario. Gli enti finanziatori, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno designare una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario.

5) E' facoltà del concessionario risolvere la convenzione nel caso di inadempimento da parte del concedente rispetto agli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

6) In ogni caso il concessionario, in caso di risoluzione per inadempimento del concedente, ovvero nel caso di revoca della concessione da parte di quest'ultimo per motivi di pubblico interesse, al Concessionario saranno rimborsati (v. D.Lgs 50/16):

a) Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.

7) In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma, fatti salvi i casi di forza maggiore o per fatto del concedente, allo stesso è riconosciuta la facoltà di applicare una penale, stabilita nella misura della 0,3 per mille dell'importo netto dei lavori relativi al 1° lotto. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% del costo dei lavori da eseguire. Per i lotti successivi, ed in

caso di ritardo, sarà applicata una penale, ancora dello 0,3 per mille calcolata sull'importo dei lavori eseguiti in ritardo. L'importo delle suddette penali sarà versato dal Concessionario, entro sei mesi dalla sottoscrizione del certificato di collaudo, che ne fisserà il definitivo importo.

8) L'Amministrazione Comunale, previa motivata decisione e richiesta del Concessionario, potrà accettare di scomputare in tutto od in parte le penali predette dalle somme che eventualmente il Comune dovrebbe pagare in caso di acquisto diretto dei loculi, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al successivo art. 16, ultimo periodo.

9) Al momento dell'interruzione anticipata dell'incarico, le parti, di comune accordo, oppure una sola della parti in caso di inerzia dell'altra, avviano la procedura di verifica in contraddittorio della consistenza dei Lavori, dello stato delle opere collaudate e del grado di svolgimento dei Servizi al fine di individuare e quantificare le obbligazioni economiche reciproche.

Art. 16 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 18 - Prezzi – tariffe concessione loculi, cappelle gentilizie, minicappelle, etc e modalità di corresponsione.

Le tariffe che il concessionario applicherà agli utenti sono quelle indicate nell'offerta definitiva:

TARIFFE STRUTTURE FUNERARIE

1) loculi frontali costituiti da struttura in c.a., chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo e rifiniture esterne.

Prezzo medio da ripartire in base alle file €/loculo **2.600,00 + IVA;**

2) loculi laterali costituiti da struttura in c.a., chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo e rifiniture esterne.

Prezzo medio da ripartire in base alle file €/loculo **3.000,00 + IVA;**

3) cappelle (4 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo finita.

Prezzo €/cadauna **13.000,00 + IVA;**

4) cappelle (5 posti + 5 ossari) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo di €/cadauna **15.000,00 + IVA**;

5) cappelle (10 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo di €/cadauna **30.000,00 + IVA**

6) Minicappelle (4 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo €/cadauna **12.000,00 + IVA**;

7) Tombe a terra da 2 unità costituite da elementi prefabbricati e chiusura superiore con lastra piana in marmo di travertino o similare.

Prezzo €/ cadauna/posto **3.500,00 + IVA**;

8) Edicole (8 unità) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, cancelletto in Fe.

Prezzo €/ cadauna **22.000,00 + IVA**

9) Edicole (4 unità) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, cancelletto in Fe.

Prezzo €/ cadauna **11.000,00 + IVA**;

Le tariffe comprendono la concessione di loculi e/o cappelle come previsto dal vigente regolamento del Comune di Scafa e dovranno essere corrisposte dagli assegnatari direttamente al Concessionario, previa stipula del contratto di

concessione degli stessi, con le seguenti modalità:

- 50% prenotazione,

- 50% ultimazione lavori.

E' riservata all'Amministrazione la facoltà di acquistare quota parte dei loculi alle tariffe su indicate.

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

A. Tumulazioni nei loculi, compresi i lavori di apertura del loculo, la sigillatura e la posa della lapide, escluso montaggio e smontaggio lapide. La sigillatura dei loculi dovrà essere ai sensi dell'art. 76, punto 8 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.....**€/cad 300,00 + Iva**

A1. Tumulazione in cappella o tombe a terra, compresi i lavori di apertura del loculo, la sigillatura e la posa della lapide, escluso montaggio e smontaggio lapide. La sigillatura dei loculi dovrà essere ai sensi dell'art. 76, punto 8 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 **€/cad 550,00 + Iva**

A2.Sovraprezzo all'art A e A1 per sollevamento oltre la 3^a fila..... **€/cad 200,00 + Iva.**

B. Esumazioni ordinarie, per completamento del ciclo di rotazione, e straordinarie su ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o dall'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici preventivamente autorizzati dal Comune;**€/cad 800,00 + Iva.**

C. Estumulazioni dai loculi comunali eseguite su disposizione dell'Amministrazione Comunale allo scadere della concessione o per richiesta del concessionario prima della scadenza, nel caso di disponibilità di altri loculi concessi a terzi, compresa la pulizia e disinfezione del loculo.

Ove il processo di mineralizzazione sia completato, i resti devono essere posti

nell'ossario comune salvo diversa destinazione richiesta da parte degli interessati. In caso di mineralizzazione incompleta il feretro deve essere inumato in campo comune dopo aver praticato nella cassa metallica opportuna apertura per ripresa del processo. Le operazioni di esumazione ed estumulazione sono comprensive di tutto quanto necessario alla preparazione allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali rinvenuti (indumenti, casse, marmi, lapidi, ecc.) , escluso montaggio e smontaggio lapide
..... €/**cad 350,00 + Iva.**

D. Inumazione..... €/**cad 900,00 + Iva.**

E. Ricevimento delle salme, intendendosi per tale mansione:

a) il ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto, verbale di cremazione, comunicazioni);

b) sovrintendere il personale dell'impresa funebre nel trasporto del feretro dal carro funebre al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale deposito nella camera mortuaria;

c) Consegna dei documenti all'ufficio servizi cimiteriali del Comune

.....€/**cad 100,00 + Iva.**

F. Smontaggio/montaggio lapidi viso corto

.....€/**cad 200,00 + Iva.**

G. Smontaggio/montaggio lapidi viso lungo

.....€/**cad 300,00 + Iva**

I servizi cimiteriali sono da effettuarsi nei giorni feriali. In caso di servizi ritenuti urgenti ed indilazionabili che dovranno essere eseguite dal Concessionario nei giorni festivi le tariffe saranno incrementate del 30%.

Il pagamento della tariffa prevista per le operazioni di esumazione pari ad € 800,00 + Iva deve avvenire anticipatamente rispetto all'esecuzione di dette

opere e contestualmente al pagamento dell'operazione di inumazione del feretro al fine di garantire in maniera tempestiva e puntuale la rotazione e la disponibilità di aree di inumazione.

TARIFFE LAMPADE VOTIVE:

- **Abbonamento € 20,00**
- **Sostituzione lampade votive € 10,00**
- **Nuovi allacci loculi € 50,00**
- **Nuovi allacci cappelle € 80,00**

Art. 19 - Adeguamento tariffe – revisione Piano Economico e Finanziario

Le tariffe ed i prezzi di cui sopra saranno soggetti ad aggiornamento e/o revisione in ragione del tasso annuale di inflazione rilevato dall'ISTAT per i beni di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento e/o revisione decorrerà dalla data di stipula del contratto e/o di effettivo inizio dei lavori.

L'aggiornamento sarà richiesto dal concessionario e recepito dal concedente tramite comunicazione da effettuarsi al responsabile del procedimento.

L'aggiornamento tariffe potrà modificare il Piano Economico e Finanziario.

Art. 20 - Obbligo per il concessionario acquisire permessi e autorizzazioni

Il Concessionario è obbligato a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc. comunque necessari per l'approvazione del progetto esecutivo e la successiva esecuzione dei lavori.

Art. 21 - Oneri di concessione

Il Concessionario/Contraente, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

- a provvedere alla progettazione ed esecuzione delle opere nel rispetto della presente convenzione;

- a realizzare e a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

- a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i., nominando a tal fine il Responsabile della Sicurezza;

- ad applicare e a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati e gli operai;

- a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a terzi;

- a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Tale verifica è garantita anche nei confronti degli appaltatori e dei subappaltatori del Concessionario;

- ad utilizzare e a far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità, e la provenienza in conformità della normativa vigente;

- a stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi ed a prestare le garanzie e le altre assicurazioni previste per legge;

- a rispettare le misure di gestione ambientale prescritte in base a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.

- A retrocedere a favore del Comune di Scafa il 50% delle tariffe di abbonamento lampade votive quale rimborso spese fornitura energia elettrica gestione cimitero.

Art. 22 - Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Concedente

Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario, per tutta la durata della concessione, per la migliore esecuzione delle opere e la migliore gestione dei

servizi affidati adottando tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto, nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori e dei servizi in base al progetto approvato ed alla presente convenzione.

Il Concedente, tra l'altro, si obbliga:

- a consegnare le aree su cui realizzare le opere oggetto della concessione, libere da qualsiasi impedimento, previa attuazione da parte del Concessionario delle procedure di acquisizione dei terreni, di cui all'art. 14 che precede;

- ad adottare, tutti i provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita dell'intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al Piano Economico e Finanziario presentato dal Concessionario;

- ad approvare eventuali perizie di variante e lavori complementari (D.lgs 50/2016);

- a coprire, mediante corrispondente sovvenzione, i costi derivanti da danni di forza maggiore, da circostanze o fatti non previsti né prevedibili nella proposta approvata;

- a concedere l'aggiornamento delle tariffe, previa motivata e giustificata richiesta, ai sensi del precedente art. 16;

- a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della concessione, vigilando sul rispetto da parte dei terzi dei diritti acquisiti dal Concessionario con la stipula del presente atto;

- a fornire l'energia elettrica necessaria alla gestione del cimitero;

- a concedere al Concessionario, l'esclusiva per la fornitura e posa in opera di arredi funebri di completamento per loculi semplici, tombe a terra e cappelle gentilizie nell'ampliamento e nel cimitero esistente, incisioni, (portafoto, lampade votive, portafiori, immagini sacre, statue etc.). Gli oneri per gli arredi funebri

saranno a carico dei cittadini concessionari ai prezzi indicati nell'allegato catalogo
8da allegare alla convenzione dopo l'aggiudicazione definitiva e dopo scelta arredi
di completamento da parte dell'Amministrazione Comunale). L'Amministrazione si
riserva la scelta degli arredi dei loculi singoli al fine di avere una unitarietà visiva
architettonica, mentre la scelta degli arredi funebri delle cappelle potrà essere
effettuata dai singoli cittadini Concessionari. Il catalogo generale con i relativi prezzi
sarà parte integrante della presente convenzione, a detti prezzi dovrà essere aggiunta
la posa in opera che verrà concordata con l'Amministrazione;

- a prendere in consegna le opere realizzate oggetto di gestione entro 30 (trenta)
giorni dallo scadere della presente convenzione, a non realizzare e a non far
realizzare altri loculi nella parte già esistente del cimitero se non per casi eccezionali
e limitati, quali la necessità di metterli a disposizione delle famiglie indigenti;

Il Concedente, tra l'altro, si impegna:

- a consentire al Concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate
nei limiti della durata della concessione e dei vincoli di destinazione dell'opera.

- al termine della concessione, ad acquistare ai prezzi indicati nel precedente art. 15
tutti i loculi, cappelle, ossari non ancora venduti dal Concessionario, oppure, in
alternativa, il Concedente si impegna ad autorizzare a favore del Concessionario una
proroga alla durata della concessione senza oneri aggiuntivi fino alla completa
vendita di tutte le strutture funerarie realizzate.

- Il Concedente dà atto che, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, il
Concessionario potrà trasferire ad altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla
presente convenzione, senza pregiudicare il diritto del Comune a percepire i
corrispettivi dovuti in base alla presente convenzione.

Art. 23 - Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Pescara.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 - Società di Progetto

Il Concessionario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi del D.Lgs 50/2016 con capitale minimo non inferiore a € 99.000,00.

Art. 25 - Rischi dell'intervento

In Concessionario nel corso dell'intervento complessivo si farà carico dei rischi riportati nell'elaborato "Piano Sicurezza e Coordinamento" ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 26 - Realizzazione delle opere più urgenti

Il Concessionario si impegna a realizzare, per un primo lotto, le opere più urgenti secondo il cronoprogramma allegato alla proposta.

I tempi di realizzazione dei lotti successivi di completamento verranno concordati con l'Amministrazione Comunale in relazione alla richiesta dei cittadini.

Art. 27: Investimenti iniziali del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economico relativo al Cimitero, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 09.02.2018, che, pur se non allegati al contratto, sono dalle parti espressamente richiamati e riconosciuti quali parti integranti e sostanziali.

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità ai successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art. 7.

3. Gli investimenti di cui al comma 1 devono garantire la realizzazione secondo la regola dell'arte, dei seguenti Lavori:

a) Realizzazione di nuovi loculi nell'ampliamento del cimitero di Scafa;

b) Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria degli spazi cimiteriali, come sommariamente descritti nei progetti di cui al comma 1.

4. L'importo degli investimenti previsto è conforme al P.E.F. ed al progetto preliminare in particolare per la realizzazione dei loculi di cui al comma 3, lettera a), comprensivo di ogni onere accessorio quali le relative progettazioni; tale realizzazione costituisce obbligazione di risultato in senso assoluto; la congruità dell'importo è stata determinata in sede di procedimento di affidamento della Concessione, pertanto non sussiste obbligo di verifica contabile.

Art. 28 - Lavori di manutenzione straordinaria compresi nel Contratto

1. Il concessionario si impegna a realizzare un'idonea manutenzione straordinaria dell'opera secondo il piano di manutenzione allegato al progetto esecutivo.

2. Il concessionario si obbliga, al termine della concessione, a consegnare all'Amministrazione Comunale l'intervento funzionante.

3. I lavori di manutenzione straordinaria sono realizzati nei termini di cui all'art. 4;

Art. 29 - Introiti del Concessionario per concessioni.

1. Al Concessionario sono dovuti gli importi, previsti dal P.E.F. approvato dal competente organo del Comune di Scafa, per la concessione di loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle e per ogni altro destino di sepoltura a partire dalla data di cui all'art. 4, comma 1, relativamente a tutti i contratti di concessione di cui al comma 2,

dalla data di stipula del presente Contratto fino alla sua scadenza, indipendentemente dalla durata delle singole concessioni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono relativi a:

a) Rinnovi, subentri o nuove concessioni relative a spazi di sepoltura e di destino della salma o dei resti e ceneri, preesistenti alla stipula del presente Contratto,

b) Rinnovi, subentri o nuove concessioni relative a spazi di sepoltura e di destino della salma o dei resti e ceneri, realizzati dal Concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 2,

c) Concessione di tombe di famiglia,

3. Tutti gli importi di cui al presente articolo sono corrisposti al concessionario del Servizio di Gestione del Cimitero, dal richiedente la subconcessione (Concessionario dello spazio di sepoltura) tramite Bonifico Bancario.

Art. 30 - Impossibilità di pretesa.

Il concessionario aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo dall'Amministrazione Aggiudicatrice nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'opera per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa. (es. mancato rilascio e/o rilascio condizionato del nulla osta e delle autorizzazioni degli Enti Competenti e/o del Comune di Scafa).

Art. 31 - Norme di gestione ambientale.

Il concessionario si impegna a rispettare quanto disposto dal Codice dell'Ambiente secondo le procedure previste nello UNI EN ISO 14001:2004.

Art. 32 - Gestione amministrativa dell'opera.

1) La società Concessionaria ha i seguenti obblighi:

a) Acquisire tutte le autorizzazioni necessarie entro e non oltre novanta giorni dalla stipula del presente contratto; la progettazione esecutiva e le connesse

autorizzazioni dovranno essere conformi al D.Lgs n. 50/2016, e a tutte le leggi antisismiche vigenti.

b) Nominare un Direttore dei Lavori ed effettuare la Direzione dei Lavori in conformità alla normativa sui Lavori Pubblici (D.Lgs n. 50/2016);

c) Nominare un Coordinatore per la Sicurezza ed effettuare tutti gli adempimenti necessari ed una corretta esecuzione dei lavori in conformità delle norme sulla sicurezza D.Lgs 81/08;

d) Redigere un programma dei lavori;

e) Eseguire tutte le lavorazioni nel rispetto del programma redatto dal Concessionario e approvato da Servizio LL.PP. del Comune di Scafa;

f) Eseguire l'attività procedurale di gestione della vendita e/o concessione dei loculi cimiteriali mediante la stipula di "contratti di concessione".

g) Osservare e far osservare tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi sindacali locali,

h) Osservare e far osservare tutte le norme vigenti di prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e a causa del lavoro.

2) Il concessionario si impegna a reperire e impegnare le risorse economiche necessarie per la progettazione, l'esecuzione delle opere, la gestione della fase di cessione in concessione dei loculi sepolcrali. Tutte le attività e le opere sopra descritte saranno a suo carico.

3) Resta convenuto tra le parti che il Comune non sosterrà nessun costo od onere, risultando l'impresa concessionaria completamente remunerata con la vendita totale dei loculi sepolcrali realizzati. Più precisamente spetta alla Società concessionaria il pagamento di soggetti sub-appaltatori o sub-affidatari dei lavori e di fornitori, non competendo al Comune alcuna partecipazione ad alcun tipo di spesa, né alcuna

responsabilità in caso di inadempimento della Società Concessionaria.

Art. 33 - Tutela dei lavoratori.

1. Il concessionario e i soggetti terzi incaricati dal concessionario sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei Contratti Collettivi di Lavoro e di ogni altra norma in materia, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei servizi, sia nei confronti del personale dipendente.

2. Il concessionario risponde delle relative penalità.

3. Il concessionario è altresì tenuto alla valutazione dei rischi. Esso deve trasmettere al Concedente il DVR ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008. In presenza di interferenze deve altresì redigere il DUVRI, trasmettendolo al Concedente prima dell'avvio delle prestazioni che generano le predette interferenze.

Art. 34 - Tracciabilità dei pagamenti.

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, il Concessionario e gli altri operatori economici titolari di prestazioni previste dal Contratto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane SpA, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento del Concedente.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) Per pagamenti a favore del concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguano lavori,

forniscano beni o prestano servizi in relazione al Contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, in ogni caso sui conti dedicati di cui al comma 1;

b) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguite tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP di cui all'art. 1, comma 4.

4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al comma 1 procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Concedente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al Contratto, ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 35 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nella misura stabilita dalla legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge, è a carico dell'ente.

Art. 36 – Codice di comportamento

L'appaltatore si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del codice di comportamento del Comune di Scafa, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 30.01.2014 e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 37 – Art. 14 comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13.

Il Responsabile dell'Area Tecnica che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Amministratore Unico della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del DPR n. 62 del 16.04.13, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 38 – Art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, il concessionario – sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

del Comune di Scafa, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 39 – Tutela della “Privacy”.

L'impresa dichiara di aver ricevuto, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (Regolamento Europeo 2016/679), e della normativa nazionale (d.lgs. n. 196 del 2003), circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei relativi diritti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scafa, in persona del Sindaco pro Tempore, con sede in P.zza Matteotti n. 5, e il Responsabile del trattamento degli stessi è il Responsabile dell'Area Tecnica. L'impresa dichiara che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, fatti salvi eventuali errori materiali di compilazione ovvero errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 40 - Norme finali

1. Il presente contratto è soggetto a I.V.A.
2. Tutte le spese di stipula e registrazione sono a carico del Concessionario.
3. Il presente contratto è stipulato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, su numero trentasette pagine compresa la presente; letto alle parti, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed

lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. Si attesta che l'imposta di registro e di bollo sono assolte con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.2.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Lì, _____

L'Appaltatore
Sammartino Costruzioni s.r.l.

per il Comune di Scafa
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Umberto Sammartino

Avv. Maurizio Giancola

L'Ufficiale Rogante
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marzia D'Incecco

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI SCAFA

PROVINCIA DI PESCARA

REP. N. 486

**OGGETTO CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DEI SERVIZI CIMITERIALI, DELLA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DELL’ AMPLIAMENTO DELL’ATTUALE CIMITERO
COMUNALE.**

L’anno **duemiladiciannove** (2019) il giorno **uno** (1) del mese di **agosto** nella residenza municipale sita in P.zza Matteotti n. 5 avanti a me, dott.ssa Marzia D’Incecco, Segretario Comunale, ivi domiciliato per la carica ed autorizzato a rogare nell’interesse del Comune di Scafa gli atti in forma pubblica amministrativa, ai sensi del c. 4 lett. c) dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nonché del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, sono comparsi i Signori:

- L’Avv. Maurizio Giancola, nato a Scafa (PE) il 28.12.1958 CF: GNZMRZ58T28I482I, che interviene nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù del disposto di cui all’art. 107, co. 3, del D.Lgs., n. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede dell’ente in P.zza Matteotti 5, C.F. 81000070680 e P.IVA dell’ente, 00208610683 (in seguito "Stazione appaltante");

- L’Ing. Umberto Sammartino, nato a Livorno (LI) il 14 Maggio 1956, residente a Vastogirardi (IS), in C.da Civitella in qualità di Amministratore Unico della Società SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL C.F. e partita IVA 0533 4101218, che agisce quale operatore economico in forma singola di seguito nel presente atto, denominato

semplicemente «Concessionario»;

della cui identità io segretario rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l'art. 48 della legge notarile.

PREMESSO

- che con Delibera di C.C. n. 25 del 13.08.2018 si è approvata la Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per gestione dei servizi cimiteriali (ex D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, art. 34 commi 20 e 21), come da proposta di finanza di progetto presentata dalla ditta Sammartino Costruzioni Srl relativa alla progettazione, costruzione e gestione dell'ampliamento del Cimitero Comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 del D. Lgvo n. 50 del 18/04/2016;

- che con determina n.8/CUC del 29.09.2018, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica approvando il bando ed il disciplinare di gara per l'affidamento della concessione di progettazione, realizzazione del nuovo ampliamento e gestione del cimitero comunale, redatto ai sensi del D.Lgs. n.50/2016,

- che con determinazione 1/CUC del 21.02.2019, è stata approvata, ai sensi dell'art.33 del d.lgs.vo 50/2016, la proposta di aggiudicazione così come definita

dalla Commissione giudicatrice ;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato contraente;

Ai fini della comprova dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti si è proceduto all'acquisizione d'ufficio dei sotto indicati certificati, in presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione Sezione AVCPASS, tutti con esito positivo: Regolarità fiscale, Registro delle imprese, Verifica nulla osta antimafia,

Visura casellario delle imprese, Certificato del Casellario Giudiziale, Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; Regolarità contributiva (DURC).

- quindi con determinazione n.50/T del 14.03.2019, è stata aggiudicata definitivamente la gara alla ditta Sammartino Costruzioni Srl per le motivazioni indicate nell'atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. La presente convenzione disciplina l'affidamento da parte del Comune di Scafa alla società SAMMARTINO COSTRUZIONI SRL, con sede a Montefalcone nel Sannio, in persona del suo legale rappresentante Ing. Umberto Sammartino, della progettazione definitiva ed esecutiva, nonché della realizzazione e della gestione dei loculi, cappelle, minicappelle, tombe a terra e ossari/cinerari etc. da realizzare nell'area del cimitero comunale da ampliare appositamente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico - economico richiamato in premessa approvato dall'Amministrazione Comunale di Scafa con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 09.06.2018, che ne costituisce parte integrante, anche se non materialmente allegata; la gestione dei servizi cimiteriali, la gestione delle strutture funerarie e degli spazi destinati a sepolture nel cimitero comunale.

2. L'intero ammontare della concessione è coperto da finanziamenti del concessionario che, nell'ambito degli impegni assunti con la presente convenzione, assume l'obbligo di dotare, per l'intera durata della concessione, di adeguata

copertura finanziaria tutti gli interventi necessari per la realizzazione e la gestione del progetto di cui sopra, in conformità del Piano economico finanziario presentato.

3. Il concessionario gestirà funzionalmente ed economicamente le opere realizzate per l'intera durata della concessione, in proprio o tramite l'affidamento a terzi, in conformità a detto Piano economico finanziario. L'affidamento a terzi dovrà avvenire, in caso ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di appalti di pubblici servizi.

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è 7817469B7D;

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è D42H19000020002.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto sono assunte le seguenti definizioni relative ai soggetti direttamente o indirettamente citati nel medesimo:

a) Concedente: il Comune di Scafa, sia in qualità di titolare dei beni e dei servizi da affidare in concessione che in qualità di autorità amministrativa deputata al rilascio di atti di assenso, comunque denominati, di propria competenza;

b) Concessionario: l'operatore economico titolare della concessione dei servizi cimiteriali come definiti al comma 2, lettera a);

c) Gestore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal contratto, che effettua per conto del Concessionario la gestione di uno o più servizi cimiteriali;

d) Costruttore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che realizza per conto dello stesso Concessionario i lavori di cui al comma 2, lettera

e);

e) Progettista: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore

economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore

economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che effettua per conto dello stesso Concessionario la progettazione, la direzione dei

lavori e il coordinamento per la sicurezza nei cantieri, relativamente ai lavori

propedeutici e strumentali di cui alla precedente lettera d);

f) Manutentore: il soggetto, coincidente con il Concessionario, oppure operatore

economico che partecipa alla compagine del Concessionario, oppure operatore

economico individuato dal Concessionario con le modalità previste dal Contratto,

che effettua per conto dello stesso Concessionario le attività di manutenzione degli

spazi cimiteriali;

g) Utente: il soggetto avente causa del defunto, o che cura o che intende acquisire o

ha acquisito la sub concessione di un loculo, di una tomba, di un ossario o di

qualsiasi altro spazio cimiteriale destinato alla sepoltura, alla tumulazione o

comunque all'accoglimento delle salme o dei resti delle salme; compreso il soggetto

che usufruisce di altri servizi cimiteriali individuali (votiva, tumulazione,

inumazione, estumulazione, esumazione, trasferimento in ossari, ecc.).

h) Parti: il Concedente di cui alla lettera a) e il Concessionario di cui alla lettera b),

unitamente considerati quali sottoscrittori del presente Contratto.

2. Ai fini del presente Contratto, sono assunte le seguenti definizioni relative ai fatti,

oggetti, circostanze, condizioni, direttamente o indirettamente citati nel medesimo:

a) Servizi cimiteriali: i servizi affidati in concessione, considerati unitamente o singolarmente, a seconda delle previsioni del Contratto suddivisi in servizi, come specificato nel seguito:

b) Servizi cimiteriali unitari, in particolare:

b.1) la manutenzione straordinaria degli spazi cimiteriali relativi all'ampliamento;

c) Spazi cimiteriali: tutti gli spazi costituenti il cimitero, sia i manufatti edificati interrati e fuori terra, che le aree scoperte utilizzate o meno, comprese le pertinenze, all'interno del perimetro individuato dalle planimetrie;

d) Lavori: i lavori propedeutici e strumentali di cui all'art. 32, comma 1, lettera f), del codice dei contratti, necessari per la razionale gestione dei servizi in concessione;

e) Attività escluse: le attività riservate per legge o per regolamento agli uffici del Concedente o a terzi dallo stesso individuati, comunque estranee al Concessionario

Art. 3: Norme applicabili e documenti regolanti la concessione.

La presente convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di project financing, ed, in particolare, al D.lgs. 50/2016.

Fanno parte integrante della convenzione, anche se non materialmente allegati, ma che le parti dichiarano di ben conoscere ed approvare, i seguenti documenti che, in caso di divergenza o contrasto, varranno secondo il sotto menzionato ordine di prevalenza:

1) Convenzione; 2) Progetto; 3) Piano economico e finanziario.

La presente convenzione è sottoposta inoltre al rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.32 del 15.12.2005, ai sensi del D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990.

Art. 4 - Durata della concessione e ammortamento investimento.

1. La presente concessione acquista efficacia esecutiva dalla data della stipula del

contratto, ed ha durata di anni 25 (venticinque) conformemente a quanto previsto nel Piano economico finanziario del progetto, decorrenti dalla stipula del contratto.

2. La durata di cui al comma 1 è comprensiva dei seguenti termini, da computare dalla data in cui la Concessione acquista efficacia esecutiva:

a) Giorni 30 (trenta) per la progettazione definitiva dell'intervento dalla stipula del Contratto;

b) Giorni 30 (trenta) per la progettazione esecutiva dell'intervento, dall'approvazione del progetto definitivo dall'Amministrazione comunale;

3. L'ammortamento dell'investimento avverrà durante il periodo di concessione.

Art. 5 - Cauzione e polizze.

Il concessionario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, ha prestato:

1. Cauzione definitiva pari ad € 98.160,00 (ovvero ridotta del 50%, ex art.97, co.7 dell'importo dei lavori per il possesso di attestazione ISO 9001:2008), rilasciata da Elba Assicurazioni SpA con polizza n°1563646 del 18.06.2019;

2. Cauzione a garanzia delle penali, per mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, **nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio** (ex art.183 co.13), prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, rilasciata da Elba Assicurazioni SpA con polizza n°1576910 del 24.06.2019, per l'importo di € 1.980,00;

3. Polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, per danni di esecuzione, garanzia di manutenzione, per la responsabilità civile verso terzi, (R.C.T.), specifica per l'appalto in argomento, per un massimale *non inferiore* € 2.000.000,00, prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 del d.lgs.

50/2016, rilasciata da Sara Assicurazione SpA con polizza n° 50 15045YT del 17.03.2016, per per l'importo di € 2.000.000,00;

4. Polizza assicurativa contro tutti i rischi del costruttore nel corso dell'esecuzione dell'opera (C.A.R.), specifica per l'appalto aggiudicato, per un massimale *non inferiore a € 3.000.000,00*, prestata con le modalità e alle condizioni di cui all'art. 103 co.7 del d.lgs. 50/2016, rilasciata da Sara Assicurazione Spa Agenzia Campobasso Centro con polizza n.31492KU, per l'importo di € 3.000.000,00;

5. Polizza assicurativa generale del Progettista incaricato per l'attività di progettazione rilasciata da Lloyd's Insurance Company S.A., con polizza n°A119C332754-LB del 18.12.2018 e quietanzata pagamento premio del 07.03.2019.

Art. 6 - Valore del contratto

1. Ai sensi degli artt. 103 e 167 del D.Lgs. n. 50/2016, il valore del contratto è stimato tenendo conto del presunto fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi, ed ammonta ad € 1.963.200.00, compresi i costi per la sicurezza, oltre IVA, come computato nel P.E.F. (Piano economico e finanziario) di copertura degli investimenti e della connessa gestione per tutto l'arco di durata della concessione, di cui all'art. 143, comma 7, del Codice dei contratti, richiamato espressamente dall'art. 30, comma 7, dello stesso codice.

Art. 7 - Avvio delle prestazioni

1) Prestazioni di progettazione:

a) La progettazione dei lavori è affidata dal Concessionario a soggetti professionalmente idonei, individuati dallo stesso con le modalità di cui all'art. 53,

comma 3, del Codice dei contratti, o da individuare dallo stesso con le modalità di cui all'art. 91, comma 2, del medesimo Codice dei contratti, ferme restando le deroghe ammesse dall'art. 32, comma 2, del citato Codice dei contratti.

b) Alla progettazione si applicano le norme tecniche vigenti alla data della stipula del Contratto.

c) Le prestazioni di progettazione definitiva, sono avviate immediatamente dopo la stipula del presente contratto e devono essere completate entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lett. a). Il progetto dovrà essere redatto secondo tutte le norme di Legge, conformemente al progetto preliminare predisposto dall'aggiudicatario.

Il Concedente deve approvare la progettazione entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione da parte del Concessionario.

d) La prestazione della progettazione esecutiva deve essere redatta entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lett. b). Il progetto dovrà essere redatto secondo tutte le norme di Legge e comprensivo della documentazione prescritta dal D.P.R. 207 del 05.10.2010.

e) Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà comprendere anche i lavori complementari proposti in sede di gara, e cioè: (ad es.) completamento lapidi con oneri a carico utenti.

f) Tutti i lavori e le attività da espletare saranno assoggettati all'IVA nell'aliquota percentuale vigente al momento del pagamento; l'eventuale maggiore onere, rispetto a quanto previsto nell'offerta, sarà a carico del Concessionario.

g) Trattandosi di gara avviata in vigenza del Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche corrente al momento della redazione del progetto preliminare, si continuerà ad utilizzare lo stesso prezziario in sede di redazione del progetto definitivo ed esecutivo.

2) Prestazione di costruzione:

a) Le prestazioni di costruzione devono essere consegnate, tramite verbale, ed avviate entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del progetto esecutivo.

b) I termini per la realizzazione dei lavori inerenti il 1° lotto decorrono dalla data di redazione del verbale di consegna dei lavori, e sono completati entro 18 (diciotto) mesi naturali e consecutivi da tale data.

c) L'intera realizzazione delle opere previste dovrà rispettare il cronoprogramma risultante dal Piano Economico e Finanziario allegato alla proposta di project financing, e dettagliatamente redatto in sede di progettazione esecutiva. Il medesimo cronoprogramma potrà subire eventuali accelerazioni ed adeguamenti dovuti ad imprescindibili esigenze dell'Amministrazione Comunale.

3) Prestazioni di Servizi.

a) I servizi saranno svolti a partire dall'inizio dei lavori.

b) Dalle date di avvio di cui al comma 3, il Concessionario acquisisce il diritto alla percezione dei canoni e dei corrispettivi previsti dal Piano Economico approvato dal competente organo relativamente:

1) a tutti i servizi da esso prestati, come previsti dal Contratto;

2) alle concessioni agli Utenti di loculi e altri spazi cimiteriali richieste e concesse a partire dalla data di cui all'art. 5, comma 1.

Art. 8 - Disponibilità degli spazi cimiteriali.

1. Il concessionario, ai sensi dell'art. 6 comma 8 del D.P.R. n. 327/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità", viene delegato dal Concedente a svolgere le procedure espropriative a propria cura e con oneri a proprio esclusivo carico, e provvede al

reperimento delle aree necessarie all'ampliamento del cimitero esistente, e alle procedure espropriative connesse ai sensi del Decreto citato.

Art. 9 - Modalità di esecuzione lavori, indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell'opera e lo standard dei servizi richiesti.

1. L'intervento cimiteriale oggetto della convenzione è del tipo fuori suolo ed è ricompreso all'interno dell'area già individuata dal vigente PRG come soggetta ad ampliamento cimiteriale.

2. La struttura è in c.a. per tutti i dettagli esecutivi si fa riferimento al progetto esecutivo da approvare.

3. Lo standard dei servizi richiesti è: gestione delle strutture cimiteriali tramite l'affidamento in concessione in base a quanto previsto nella presente convenzione.

Art. 10 – Poteri riservati all'amministrazione aggiudicatrice compresi i criteri di vigilanza – andamento lavori.

1) L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel rispetto di tutte le condizioni previste nel capitolato speciale ed in conformità al progetto esecutivo, nonché a tutte le condizioni indicate nella proposta;

2) Tutti i lavori oggetto della presente convenzione sono sottoposti al rispetto della vigente normativa in materia di lavori pubblici ed, in particolare, del D.Lgs n. 50/16 e ss. mm. e ii.;

3) L'esecuzione dei lavori verrà effettuata sotto la direzione di un direttore dei lavori, nominato dal Concessionario;

4) I poteri di controllo dell'Amministrazione Aggiudicatrice in fase di redazione progetto esecutivo, in fase di esecuzione lavori, in materia di sicurezza e durante la fase di gestione sono effettuati tramite il responsabile del Procedimento;

5)Qualsiasi inadempimento del Concessionario è contestato tempestivamente dal Concedente in forma scritta, anche mediante fax o posta elettronica. Eventuali contestazioni verbali hanno effetto immediato purché confermate entro 2 (due) giorni lavorativi in una delle forme scritte sopra indicate, che, in tal caso, dovranno recare l'indicazione della data e della contestazione verbale nonché del soggetto che l'ha effettuata;

6)Il Concessionario è tenuto a nominare, alla stipula del Contratto, un Responsabile unico della gestione della Concessione, al quale il concedente farà riferimento per tutte le comunicazioni e le problematiche relative al Contratto, e dunque a tal fine nomina l'Ing. Umberto Sammartino. Tale riferimento resta immutato fino a nuova comunicazione da parte del Concessionario.

1) Il Concedente individua come proprio referente l'Ufficio Tecnico Comunale, per tutti gli aspetti tecnici, manutentivi e per gli investimenti;

2) Il Concessionario sarà responsabile di eventuali danni arrecati agli edifici esistenti nonché di ogni altro danno arrecato a persone o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione.

Art. 11 - Condizioni aggiuntive.

1) Il Concessionario potrà trasferire ad altri soggetti la presente posizione contrattuale, ove consentito dalle leggi vigenti e nel periodo di concessione, se ne ricorrono i presupposti valevoli dalla legge.

2) Le strutture funerarie rimaste invendute al termine della concessione rimarranno assegnate al concessionario, che potrà disporre e beneficiare del ricavo della loro vendita.

3) Il Concedente si impegna a non realizzare o far realizzare a terzi strutture funerarie per la durata della concessione.

4) Il Concessionario in base all'andamento delle richieste dei cittadini, al fine di raggiungere l'obiettivo economico del PEF, a sua cura e spesa, potrà rimodulare il numero e la tipologia di strutture funerarie previste nel progetto approvato, anche modificando il cronoprogramma, nel rispetto degli art. 9 e 10.

All'uopo l'eventuale variante in corso d'opera (se necessaria) dovrà essere approvata dal concedente.

Art. 12 – Appalto di lavori a terzi.

1. Il concessionario non ha l'obbligo di affidare a terzi i lavori appaltati. I lavori da appaltare a terzi rientreranno in quelli previsti dal D.Lgs. n. 50/2016.

2. Ove è intenzione del concessionario cedere in sub-appalto lavori e/o servizi di Concessione, è necessario il previo consenso dell'Amministrazione Comunale da rilasciare entro trenta giorni dalla richiesta; eventuali dinieghi dovranno essere opportunamente motivati.

Art. 13 - Procedure di collaudo.

1) Il collaudo statico verrà effettuato a cura e spese del Concessionario, ivi compresa l'individuazione del Professionista idoneamente abilitato.

2) Il collaudo tecnico – amministrativo dei lavori verrà effettuato in corso d'opera dal RUP.

3) L'onere finanziario del collaudo sarà a carico del Concessionario.

4) Ogni collaudo finale dovrà essere effettuato a seguito della rispettiva ultimazione dei lavori e dovrà risultare da apposito verbale e conseguente certificato.

5) Il verbale di collaudo del 1° lotto dovrà essere redatto entro e non oltre 90 giorni dalla comunicazione di avvenuta ultimazione dei lavori da parte del concessionario.

All'approvazione del collaudo verranno ridotte e/o estinte, proporzionalmente al valore delle opere collaudate, le cauzioni prestate dal concessionario a garanzia della

buona esecuzione delle opere oggetto della convenzione.

Art. 14 - Caratteristiche servizi – gestione della concessione.

I servizi costituenti la concessione consistono nel “COMPLETAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE” così individuabili in dettaglio:

1. Redazione del progetto definitivo ed esecutivo, ai sensi del D.P.R. 207/2010, elaborati da professionisti abilitati ai sensi di Legge, in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, con caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche ed architettoniche conformi al vigente regolamento di Polizia Mortuaria.

2. Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, da parte di Professionista abilitato, oltre che redazione dei calcoli in c.a. delle strutture, ai sensi delle vigenti normative.

3. Effettuazione delle indagini geognostiche definitive mediante Società e Lavoratori esplicitamente autorizzati ai sensi di legge e redazione delle conseguenti relazioni geologiche da parte di geologo abilitato.

4. Conferimento di incarico di Direzione dei Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione a Professionista abilitato.

5. Il/i Professionisti incaricati delle attività di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) sarà/anno individuato/i direttamente dal Concessionario, che provvederà a liquidarne le competenze in modo diretto, sulla base di onorari fra loro concordati.

6. Esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo approvato, con relativo cronoprogramma.

7. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e dei relativi impianti, per tutta la durata della concessione.

8. Finanziamento dell'opera e copertura dei costi, come da quadro economico e P.E.F. già redatto.

9. Copertura finanziaria dei costi accessori, quali Progettazione e Direzione Lavori, quota R.U.P. e della struttura di supporto (queste ultime due nei limiti prefissati nel quadro economico del progetto preliminare), IVA ed imposte di legge, se dovute.

10. Realizzazione di un'opera conforme alla normativa, anche antisismica, vigente, sulla base del progetto preliminare redatto dalla "Sammartino Costruzioni srl", con sede amministrativa in Montefalcone nel Sannio, compresi tutti gli impianti e le opere collegate, e dei successivi progetti definitivo ed esecutivo.

11. Realizzazione e vendita in concessione loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle gentilizie, tombe a terra, etc. L'assegnazione in concessione, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, sarà effettuata secondo il regolamento comunale con l'applicazione delle tariffe indicate nell'art. 15.

12. Predisposizione di tutti gli atti necessari per l'effettuazione delle procedure di acquisizione delle aree necessarie, ivi compresi i frazionamenti, le volturazioni e registrazioni presso i competenti Uffici Finanziari, per l'ampliamento, restando a carico degli Uffici comunali il riesame degli atti predisposti e la loro sottoscrizione, quando si renda necessaria ed obbligatoria la firma da parte dell'Autorità Espropriante. Qualora per opposizione da parte dei proprietari, l'Ente sia condannato ad un importo superiore a quello previsto dal Piano Particellare, la differenza resta a carico del Concessionario comprese le spese legali.

13. I pagamenti delle Ditte proprietarie dei terreni (e delle eventuali spese di frazionamento e di quelle di registrazione e volturazione) avverranno entro le scadenze previste dal T.U. sugli espropri direttamente da parte del Concessionario.

14. Prestazione del servizio di gestione dell'attività di cessione dei loculi e cappelle cimiteriali all'utenza, affiancando gli Uffici comunali presso la sede Municipale.

La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati, secondo le tariffe e i prezzi stabiliti nel Piano Economico e Finanziario dell'investimento elaborato dal Concessionario ed allegato all'offerta, da applicare all'utenza per le concessioni d'uso dei manufatti cimiteriali (loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle).

Art. 15 - Penali per inadempienze concessionario, nonché ipotesi di decadenza concessione e procedura relativa dichiarazioni.

1) Il concedente si riserva la facoltà di risolvere la presente convenzione nei confronti del Concessionario e di dichiararne la decadenza, previa comunicazione di avvio del procedimento e diffida al Concessionario ad eliminare entro 30 giorni ogni causa di inadempimento, quando questi non adempia agli obblighi previsti nella presente convenzione.

2) La risoluzione del contratto potrà essere dichiarata, purchè preceduta dal suddetto avvio del procedimento nelle seguenti ipotesi:

a) Violazione reiterata per 3 (tre) volte nell'arco di 6 (sei) mesi della disciplina legislativa o regolamentare in materia di polizia mortuaria;

b) Riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione e nella esecuzione delle opere e messa a disposizione dei loculi;

c) Riscontro di irregolarità o negligenze pregiudizievoli per la gestione delle opere;

d) violazione degli obblighi di comportamento, ai sensi del D.P.R. 62/2013, comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

3) In ogni caso la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con il contraente per le motivazioni e con le procedure di cui all'art. 108 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

4) In tutti i casi sopra indicati il Concedente invierà comunicazione scritta dell'intenzione di voler risolvere il rapporto con il concessionario. Gli enti finanziatori, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione, potranno designare una società che subentri nella concessione al posto del Concessionario.

5) E' facoltà del concessionario risolvere la convenzione nel caso di inadempimento da parte del concedente rispetto agli obblighi ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto.

6) In ogni caso il concessionario, in caso di risoluzione per inadempimento del concedente, ovvero nel caso di revoca della concessione da parte di quest'ultimo per motivi di pubblico interesse, al Concessionario saranno rimborsati (v. D.Lgs 50/16):

a) Il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal Concessionario;

b) Le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione; un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico finanziario.

7) In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori, rispetto ai termini stabiliti dal cronoprogramma, fatti salvi i casi di forza maggiore o per fatto del concedente, allo stesso è riconosciuta la facoltà di applicare una penale, stabilita nella misura della 0,3 per mille dell'importo netto dei lavori relativi al 1° lotto. In ogni caso la penale non potrà superare il 10% del costo dei lavori da eseguire. Per i lotti successivi, ed in

caso di ritardo, sarà applicata una penale, ancora dello 0,3 per mille calcolata sull'importo dei lavori eseguiti in ritardo. L'importo delle suddette penali sarà versato dal Concessionario, entro sei mesi dalla sottoscrizione del certificato di collaudo, che ne fisserà il definitivo importo.

8) L'Amministrazione Comunale, previa motivata decisione e richiesta del Concessionario, potrà accettare di scomputare in tutto od in parte le penali predette dalle somme che eventualmente il Comune dovrebbe pagare in caso di acquisto diretto dei loculi, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato al successivo art. 16, ultimo periodo.

9) Al momento dell'interruzione anticipata dell'incarico, le parti, di comune accordo, oppure una sola della parti in caso di inerzia dell'altra, avviano la procedura di verifica in contraddittorio della consistenza dei Lavori, dello stato delle opere collaudate e del grado di svolgimento dei Servizi al fine di individuare e quantificare le obbligazioni economiche reciproche.

Art. 16 - Modifiche del contratto

1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del presente contratto potranno essere autorizzate dal Responsabile del Procedimento (RUP) con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106.

Art. 17 - Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contraente si obbliga:

- a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi;

- a trasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subappaltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art. 18 - Prezzi – tariffe concessione loculi, cappelle gentilizie, minicappelle, etc e modalità di corresponsione.

Le tariffe che il concessionario applicherà agli utenti sono quelle indicate nell'offerta definitiva:

TARIFFE STRUTTURE FUNERARIE

1) loculi frontali costituiti da struttura in c.a., chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo e rifiniture esterne.

Prezzo medio da ripartire in base alle file €/loculo **2.600,00 + IVA**;

2) loculi laterali costituiti da struttura in c.a., chiusura frontale con lastra di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo e rifiniture esterne.

Prezzo medio da ripartire in base alle file €/loculo **3.000,00 + IVA**;

3) cappelle (4 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo finita.

Prezzo €/cadauna **13.000,00 + IVA**;

4) cappelle (5 posti + 5 ossari) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo di €/cadauna **15.000,00 + IVA**;

5) cappelle (10 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo di €/cadauna **30.000,00 + IVA**

6) Minicappelle (4 posti) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, porte in ferro zincato nicchia con piano in marmo, finita.

Prezzo €/cadauna **12.000,00 + IVA**;

7) Tombe a terra da 2 unità costituite da elementi prefabbricati e chiusura superiore con lastra piana in marmo di travertino o similare.

Prezzo €/ cadauna/posto **3.500,00 + IVA**;

8) Edicole (8 unità) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, cancelletto in Fe.

Prezzo €/ cadauna **22.000,00 + IVA**

9) Edicole (4 unità) costituite da struttura in c.a., chiusura frontale con lastre di marmo in travertino o similare, borchie di sostegno delle lastre in marmo, pavimenti in marmo travertino, intonaci, tinteggiatura, cancelletto in Fe.

Prezzo €/ cadauna **11.000,00 + IVA**;

Le tariffe comprendono la concessione di loculi e/o cappelle come previsto dal vigente regolamento del Comune di Scafa e dovranno essere corrisposte dagli assegnatari direttamente al Concessionario, previa stipula del contratto di

concessione degli stessi, con le seguenti modalità:

- 50% prenotazione,

- 50% ultimazione lavori.

E' riservata all'Amministrazione la facoltà di acquistare quota parte dei loculi alle tariffe su indicate.

TARIFFE DEI SERVIZI CIMITERIALI

A. Tumulazioni nei loculi, compresi i lavori di apertura del loculo, la sigillatura e la posa della lapide, escluso montaggio e smontaggio lapide. La sigillatura dei loculi dovrà essere ai sensi dell'art. 76, punto 8 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.....**€/cad 300,00 + Iva**

A1. Tumulazione in cappella o tombe a terra, compresi i lavori di apertura del loculo, la sigillatura e la posa della lapide, escluso montaggio e smontaggio lapide. La sigillatura dei loculi dovrà essere ai sensi dell'art. 76, punto 8 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 **€/cad 550,00 + Iva**

A2.Sovraprezzo all'art A e A1 per sollevamento oltre la 3^a fila..... **€/cad 200,00 + Iva.**

B. Esumazioni ordinarie, per completamento del ciclo di rotazione, e straordinarie su ordine dell'Autorità Giudiziaria e/o dall'Amministrazione Comunale, da eseguirsi a mano o con mezzi meccanici preventivamente autorizzati dal Comune;**€/cad 800,00 + Iva.**

C. Estumulazioni dai loculi comunali eseguite su disposizione dell'Amministrazione Comunale allo scadere della concessione o per richiesta del concessionario prima della scadenza, nel caso di disponibilità di altri loculi concessi a terzi, compresa la pulizia e disinfezione del loculo.

Ove il processo di mineralizzazione sia completato, i resti devono essere posti

nell'ossario comune salvo diversa destinazione richiesta da parte degli interessati. In caso di mineralizzazione incompleta il feretro deve essere inumato in campo comune dopo aver praticato nella cassa metallica opportuna apertura per ripresa del processo. Le operazioni di esumazione ed estumulazione sono comprensive di tutto quanto necessario alla preparazione allo smaltimento di tutti i rifiuti speciali rinvenuti (indumenti, casse, marmi, lapidi, ecc.) , escluso montaggio e smontaggio lapide
..... €/cad 350,00 + Iva.

D. Inumazione..... €/cad 900,00 + Iva.

E. Ricevimento delle salme, intendendosi per tale mansione:

a) il ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione al trasporto, verbale di cremazione, comunicazioni);

b) sovrintendere il personale dell'impresa funebre nel trasporto del feretro dal carro funebre al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l'eventuale deposito nella camera mortuaria;

c) Consegna dei documenti all'ufficio servizi cimiteriali del Comune

.....€ /cad 100,00 + Iva.

F. Smontaggio/montaggio lapidi viso corto

.....€ /cad 200,00 + Iva.

G. Smontaggio/montaggio lapidi viso lungo

.....€ /cad 300,00 + Iva

I servizi cimiteriali sono da effettuarsi nei giorni feriali. In caso di servizi ritenuti urgenti ed indilazionabili che dovranno essere eseguite dal Concessionario nei giorni festivi le tariffe saranno incrementate del 30%.

Il pagamento della tariffa prevista per le operazioni di esumazione pari ad € 800,00 + Iva deve avvenire anticipatamente rispetto all'esecuzione di dette

opere e contestualmente al pagamento dell'operazione di inumazione del feretro al fine di garantire in maniera tempestiva e puntuale la rotazione e la disponibilità di aree di inumazione.

TARIFFE LAMPADE VOTIVE:

- **Abbonamento € 20,00**
- **Sostituzione lampade votive € 10,00**
- **Nuovi allacci loculi € 50,00**
- **Nuovi allacci cappelle € 80,00**

Art. 19 - Adeguamento tariffe – revisione Piano Economico e Finanziario

Le tariffe ed i prezzi di cui sopra saranno soggetti ad aggiornamento e/o revisione in ragione del tasso annuale di inflazione rilevato dall'ISTAT per i beni di consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento e/o revisione decorrerà dalla data di stipula del contratto e/o di effettivo inizio dei lavori.

L'aggiornamento sarà richiesto dal concessionario e recepito dal concedente tramite comunicazione da effettuarsi al responsabile del procedimento.

L'aggiornamento tariffe potrà modificare il Piano Economico e Finanziario.

Art. 20 - Obbligo per il concessionario acquisire permessi e autorizzazioni

Il Concessionario è obbligato a predisporre tutti gli atti rivolti ad ottenere permessi, licenze, autorizzazioni ecc. comunque necessari per l'approvazione del progetto esecutivo e la successiva esecuzione dei lavori.

Art. 21 - Oneri di concessione

Il Concessionario/Contraente, oltre che al pieno rispetto di tutto quanto previsto nella presente convenzione e negli atti qui richiamati, si obbliga:

- a provvedere alla progettazione ed esecuzione delle opere nel rispetto della presente convenzione;

- a realizzare e a far realizzare i lavori nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici;

- a rispettare ed a far rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riferimento al D.Lgs n. 81/2008 e s.m. e i., nominando a tal fine il Responsabile della Sicurezza;

- ad applicare e a far applicare integralmente tutte le disposizioni vigenti in materia di collocamento, di assunzione obbligatoria, di assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nel Contratto Nazionale Collettivo di Lavoro per gli impiegati e gli operai;

- a vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori e servizi affidati a terzi;

- a consentire, in ogni momento, agli incaricati del Concedente di procedere alla verifica del rispetto di tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione. Tale verifica è garantita anche nei confronti degli appaltatori e dei subappaltatori del Concessionario;

- ad utilizzare e a far utilizzare, nell'esecuzione dei lavori, materiali di cui sia certificata la qualità, e la provenienza in conformità della normativa vigente;

- a stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile nei confronti dei terzi ed a prestare le garanzie e le altre assicurazioni previste per legge;

- a rispettare le misure di gestione ambientale prescritte in base a quanto previsto dal D.Lgs 50/2016.

- A retrocedere a favore del Comune di Scafa il 50% delle tariffe di abbonamento lampade votive quale rimborso spese fornitura energia elettrica gestione cimitero.

Art. 22 - Ulteriori oneri ed obblighi a carico del Concedente

Il Concedente si impegna a collaborare con il Concessionario, per tutta la durata della concessione, per la migliore esecuzione delle opere e la migliore gestione dei

servizi affidati adottando tutte le misure necessarie per dare piena attuazione ed esecuzione alle leggi e/o regolamenti disciplinanti i lavori ed i servizi in oggetto, nonché per eliminare ogni impedimento alla regolare esecuzione dei lavori e dei servizi in base al progetto approvato ed alla presente convenzione.

Il Concedente, tra l'altro, si obbliga:

- a consegnare le aree su cui realizzare le opere oggetto della concessione, libere da qualsiasi impedimento, previa attuazione da parte del Concessionario delle procedure di acquisizione dei terreni, di cui all'art. 14 che precede;

- ad adottare, tutti i provvedimenti ed atti necessari alla realizzazione ed alla riuscita dell'intervento in conformità al progetto esecutivo approvato ed al Piano Economico e Finanziario presentato dal Concessionario;

- ad approvare eventuali perizie di variante e lavori complementari (D.lgs 50/2016);

- a coprire, mediante corrispondente sovvenzione, i costi derivanti da danni di forza maggiore, da circostanze o fatti non previsti né prevedibili nella proposta approvata;

- a concedere l'aggiornamento delle tariffe, previa motivata e giustificata richiesta, ai sensi del precedente art. 16;

- a consentire la piena realizzazione e lo sviluppo di tutte le attività oggetto della concessione, vigilando sul rispetto da parte dei terzi dei diritti acquisiti dal Concessionario con la stipula del presente atto;

- a fornire l'energia elettrica necessaria alla gestione del cimitero;

- a concedere al Concessionario, l'esclusiva per la fornitura e posa in opera di arredi funebri di completamento per loculi semplici, tombe a terra e cappelle gentilizie nell'ampliamento e nel cimitero esistente, incisioni, (portafoto, lampade votive, portafiori, immagini sacre, statue etc.). Gli oneri per gli arredi funebri

saranno a carico dei cittadini concessionari ai prezzi indicati nell'allegato catalogo
8da allegare alla convenzione dopo l'aggiudicazione definitiva e dopo scelta arredi
di completamento da parte dell'Amministrazione Comunale). L'Amministrazione si
riserva la scelta degli arredi dei loculi singoli al fine di avere una unitarietà visiva
architettonica, mentre la scelta degli arredi funebri delle cappelle potrà essere
effettuata dai singoli cittadini Concessionari. Il catalogo generale con i relativi prezzi
sarà parte integrante della presente convenzione, a detti prezzi dovrà essere aggiunta
la posa in opera che verrà concordata con l'Amministrazione;

- a prendere in consegna le opere realizzate oggetto di gestione entro 30 (trenta)
giorni dallo scadere della presente convenzione, a non realizzare e a non far
realizzare altri loculi nella parte già esistente del cimitero se non per casi eccezionali
e limitati, quali la necessità di metterli a disposizione delle famiglie indigenti;

Il Concedente, tra l'altro, si impegna:

- a consentire al Concessionario di costituire garanzie reali sulle opere realizzate
nei limiti della durata della concessione e dei vincoli di destinazione dell'opera.

- al termine della concessione, ad acquistare ai prezzi indicati nel precedente art. 15
tutti i loculi, cappelle, ossari non ancora venduti dal Concessionario, oppure, in
alternativa, il Concedente si impegna ad autorizzare a favore del Concessionario una
proroga alla durata della concessione senza oneri aggiuntivi fino alla completa
vendita di tutte le strutture funerarie realizzate.

- Il Concedente dà atto che, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge, il
Concessionario potrà trasferire ad altri soggetti la posizione contrattuale relativa alla
presente convenzione, senza pregiudicare il diritto del Comune a percepire i
corrispettivi dovuti in base alla presente convenzione.

Art. 23 - Definizione delle controversie

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine della presente convenzione, sarà di esclusiva competenza del Foro di Pescara.

È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 24 - Società di Progetto

Il Concessionario ha la facoltà dopo l'aggiudicazione definitiva di costituire una società di progetto ai sensi del D.Lgs 50/2016 con capitale minimo non inferiore a € 99.000,00.

Art. 25 - Rischi dell'intervento

In Concessionario nel corso dell'intervento complessivo si farà carico dei rischi riportati nell'elaborato "Piano Sicurezza e Coordinamento" ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i.

Art. 26 - Realizzazione delle opere più urgenti

Il Concessionario si impegna a realizzare, per un primo lotto, le opere più urgenti secondo il cronoprogramma allegato alla proposta.

I tempi di realizzazione dei lotti successivi di completamento verranno concordati con l'Amministrazione Comunale in relazione alla richiesta dei cittadini.

Art. 27: Investimenti iniziali del Concessionario

1. Il Concessionario si obbliga ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità al progetto di fattibilità tecnico-economico relativo al Cimitero, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.6 del 09.02.2018, che, pur se non allegati al contratto, sono dalle parti espressamente richiamati e riconosciuti quali parti integranti e sostanziali.

2. Il Concessionario si obbliga altresì ad effettuare gli investimenti, a proprio totale carico, in conformità ai successivi livelli di progettazione definitiva ed esecutiva di cui all'art. 7.

3. Gli investimenti di cui al comma 1 devono garantire la realizzazione secondo la regola dell'arte, dei seguenti Lavori:

a) Realizzazione di nuovi loculi nell'ampliamento del cimitero di Scafa;

b) Realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria degli spazi cimiteriali, come sommariamente descritti nei progetti di cui al comma 1.

4. L'importo degli investimenti previsto è conforme al P.E.F. ed al progetto preliminare in particolare per la realizzazione dei loculi di cui al comma 3, lettera a), comprensivo di ogni onere accessorio quali le relative progettazioni; tale realizzazione costituisce obbligazione di risultato in senso assoluto; la congruità dell'importo è stata determinata in sede di procedimento di affidamento della Concessione, pertanto non sussiste obbligo di verifica contabile.

Art. 28 - Lavori di manutenzione straordinaria compresi nel Contratto

1. Il concessionario si impegna a realizzare un'adeguata manutenzione straordinaria dell'opera secondo il piano di manutenzione allegato al progetto esecutivo.

2. Il concessionario si obbliga, al termine della concessione, a consegnare all'Amministrazione Comunale l'intervento funzionante.

3. I lavori di manutenzione straordinaria sono realizzati nei termini di cui all'art. 4;

Art. 29 - Introiti del Concessionario per concessioni.

1. Al Concessionario sono dovuti gli importi, previsti dal P.E.F. approvato dal competente organo del Comune di Scafa, per la concessione di loculi, tombe a terra, cappelle e minicappelle e per ogni altro destino di sepoltura a partire dalla data di cui all'art. 4, comma 1, relativamente a tutti i contratti di concessione di cui al comma 2,

dalla data di stipula del presente Contratto fino alla sua scadenza, indipendentemente dalla durata delle singole concessioni.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono relativi a:

a) Rinnovi, subentri o nuove concessioni relative a spazi di sepoltura e di destino della salma o dei resti e ceneri, preesistenti alla stipula del presente Contratto,

b) Rinnovi, subentri o nuove concessioni relative a spazi di sepoltura e di destino della salma o dei resti e ceneri, realizzati dal Concessionario ai sensi dell'art. 26, comma 2,

c) Concessione di tombe di famiglia,

3. Tutti gli importi di cui al presente articolo sono corrisposti al concessionario del Servizio di Gestione del Cimitero, dal richiedente la subconcessione (Concessionario dello spazio di sepoltura) tramite Bonifico Bancario.

Art. 30 - Impossibilità di pretesa.

Il concessionario aggiudicatario nulla potrà pretendere a nessun titolo dall'Amministrazione Aggiudicatrice nel caso di impossibilità di realizzazione parziale o totale dell'opera per cause indipendenti dall'Amministrazione stessa. (es. mancato rilascio e/o rilascio condizionato del nulla osta e delle autorizzazioni degli Enti Competenti e/o del Comune di Scafa).

Art. 31 - Norme di gestione ambientale.

Il concessionario si impegna a rispettare quanto disposto dal Codice dell'Ambiente secondo le procedure previste nello UNI EN ISO 14001:2004.

Art. 32 - Gestione amministrativa dell'opera.

1) La società Concessionaria ha i seguenti obblighi:

a) Acquisire tutte le autorizzazioni necessarie entro e non oltre novanta giorni dalla stipula del presente contratto; la progettazione esecutiva e le connesse

autorizzazioni dovranno essere conformi al D.Lgs n. 50/2016, e a tutte le leggi antisismiche vigenti.

b) Nominare un Direttore dei Lavori ed effettuare la Direzione dei Lavori in conformità alla normativa sui Lavori Pubblici (D.Lgs n. 50/2016);

c) Nominare un Coordinatore per la Sicurezza ed effettuare tutti gli adempimenti necessari ed una corretta esecuzione dei lavori in conformità delle norme sulla sicurezza D.Lgs 81/08;

d) Redigere un programma dei lavori;

e) Eseguire tutte le lavorazioni nel rispetto del programma redatto dal Concessionario e approvato da Servizio LL.PP. del Comune di Scafa;

f) Eseguire l'attività procedurale di gestione della vendita e/o concessione dei loculi cimiteriali mediante la stipula di "contratti di concessione".

g) Osservare e far osservare tutte le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi sindacali locali,

h) Osservare e far osservare tutte le norme vigenti di prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e a causa del lavoro.

2) Il concessionario si impegna a reperire e impegnare le risorse economiche necessarie per la progettazione, l'esecuzione delle opere, la gestione della fase di cessione in concessione dei loculi sepolcrali. Tutte le attività e le opere sopra descritte saranno a suo carico.

3) Resta convenuto tra le parti che il Comune non sosterrà nessun costo od onere, risultando l'impresa concessionaria completamente remunerata con la vendita totale dei loculi sepolcrali realizzati. Più precisamente spetta alla Società concessionaria il pagamento di soggetti sub-appaltatori o sub-affidatari dei lavori e di fornitori, non competendo al Comune alcuna partecipazione ad alcun tipo di spesa, né alcuna

responsabilità in caso di inadempimento della Società Concessionaria.

Art. 33 - Tutela dei lavoratori.

1. Il concessionario e i soggetti terzi incaricati dal concessionario sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle Leggi, dei Regolamenti, degli usi, dei Contratti Collettivi di Lavoro e di ogni altra norma in materia, sia in rapporto alle modalità di esecuzione dei servizi, sia nei confronti del personale dipendente.

2. Il concessionario risponde delle relative penalità.

3. Il concessionario è altresì tenuto alla valutazione dei rischi. Esso deve trasmettere al Concedente il DVR ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008. In presenza di interferenze deve altresì redigere il DUVRI, trasmettendolo al Concedente prima dell'avvio delle prestazioni che generano le predette interferenze.

Art. 34 - Tracciabilità dei pagamenti.

1. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della Legge n. 136/2010, il Concessionario e gli altri operatori economici titolari di prestazioni previste dal Contratto, nonché i subappaltatori, devono comunicare al concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane SpA, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni il Concedente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione per inadempimento del Concedente.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) Per pagamenti a favore del concessionario, degli appaltatori, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguano lavori,

forniscano beni o prestano servizi in relazione al Contratto, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità, in ogni caso sui conti dedicati di cui al comma 1;

b) I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguite tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP di cui all'art. 1, comma 4.

4. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1 comporta la nullità di diritto del contratto; la violazione della prescrizione di cui al comma 4 comporta la nullità del contratto qualora reiterata per più di una volta.

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al comma 1 procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il Concedente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese qualsiasi titolo interessate alle prestazioni di cui al Contratto, ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 35 – Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto nella misura stabilita dalla legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86. L'imposta sul valore aggiunto, nella misura fissata dalla legge, è a carico dell'ente.

Art. 36 – Codice di comportamento

L'appaltatore si impegna ad osservare le norme del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 nonché del codice di comportamento del Comune di Scafa, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 7 del 30.01.2014 e a farle osservare ai propri collaboratori. La mancata osservanza delle regole di condotta ivi contenute comporta la risoluzione del presente contratto.

Art. 37 – Art. 14 comma 2 del DPR n. 62 del 16.04.13.

Il Responsabile dell'Area Tecnica che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Amministratore Unico della ditta appaltatrice, ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2, del DPR n. 62 del 16.04.13, dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Responsabile ha ricevuto utilità dalla medesima ditta appaltatrice, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Art. 38 – Art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, il concessionario – sottoscrivendo il presente contratto - attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti

del Comune di Scafa, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 39 – Tutela della “Privacy”.

L'impresa dichiara di aver ricevuto, al momento della sottoscrizione del presente contratto, l'Informativa di cui agli artt. 13 e 14 del G.D.P.R. (Regolamento Europeo 2016/679), e della normativa nazionale (d.lgs. n. 196 del 2003), circa il trattamento dei dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei relativi diritti. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Scafa, in persona del Sindaco pro Tempore, con sede in P.zza Matteotti n. 5, e il Responsabile del trattamento degli stessi è il Responsabile dell'Area Tecnica. L'impresa dichiara che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, fatti salvi eventuali errori materiali di compilazione ovvero errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 40 - Norme finali

1. Il presente contratto è soggetto a I.V.A.
2. Tutte le spese di stipula e registrazione sono a carico del Concessionario.
3. Il presente contratto è stipulato, conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50 del 2016 “Codice dei Contratti Pubblici”, a pena di nullità, in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica, a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, su numero trentasette pagine compresa la presente; letto alle parti, lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed

lo sottoscrivono, con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. Si attesta che l'imposta di registro e di bollo sono assolte con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22.2.2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.).

Lì, _____

L'Appaltatore
Sammartino Costruzioni s.r.l.

per il Comune di Scafa
Il Responsabile del Servizio Tecnico

Ing. Umberto Sammartino

Avv. Maurizio Giancola

L'Ufficiale Rogante
Il Segretario Comunale

Dott.ssa Marzia D'Incecco